

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIRISCHIO

SOLUZIONE PRESTITO

Il presente Fascicolo informativo, contenente:

- a. Nota informativa vita
- b. Nota informativa danni, comprensiva del glossario
- c. Condizioni di assicurazione per tutte le garanzie
- d. Glossario vita
- e. Modulo di adesione

deve essere consegnato al Contraente e all'Assicurato prima della sottoscrizione del modulo di adesione.

Avvertenza: prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

PAGINA BIANCA





HDI Assicurazioni S.p.A, - Sede Legale e Direzione Generale: Via Abruzzi, 10 00187 Roma (I) Teideno +39 06 421 03500 - Capitale Sociale e 96,000,000,000 lv. - CF, e P. INA 0434906104 - Isorzione a Rejativo delle Imprese di Roma 7122/92 - Isorzione R.E.A. di Roma n. 75/172/92 - Impresa untorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'86/93 (G.U. 14/6/83) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicurativi al n. 1.00022 - Società con unico azionista - Società Capogruppo del Gruppo Assicurativi "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo del Gruppi Assicurativi al n. 015



NOTA INFORMATIVA GARANZIA VITA

Data ultimo aggiornamento del documento 27.05.2013

La seguente Nota Informativa regola la garanzia A relativa alla polizza collettiva n._____

<u>La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.</u>

<u>Il Contraente e l'Assicurato devono prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.</u>

Eventuali variazioni delle informazioni non derivanti da innovazioni normative contenute nel "Fascicolo informativo", successive alla conclusione del contratto, potranno essere consultate sul sito internet della Società (www.hdiassicurazioni.it)

A. <u>INFORMAZIONI</u> <u>SULL'IMPRESA</u> <u>DI</u> ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

HDI Assicurazioni S.p.A. Società per Azioni Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015 con Direzione Generale e Sede Legale in Italia, Via Abruzzi n.10 (00187) Roma – autorizzata* all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M.I.C.A. n.19570 dell'8 giugno 1993 e iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese Assicurative al n. 1.00022 - tel. +39 06 421 031 - fax +39 06 4210 3500 - Sito Internet: www.hdiassicurazioni.it indirizzo e-mail: hdi.assicurazioni@hdia.it.

<u>2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa</u>

L'ammontare del patrimonio netto al 31/12/2012 è pari a 168,20 milioni di euro di cui capitale sociale pari a 96,00 milioni di euro e riserve patrimoniali pari a 72,20 milioni di euro.

L'indice di solvibilità relativo alla gestione vita, alla medesima data, è pari a 136, 7%. Tale indice è dato dal rapporto tra il margine di solvibilità disponibile ed il margine richiesto dalla normativa vigente.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

La durata dell'assicurazione, ossia l'arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e la data di scadenza, è pari alla durata del rapporto di finanziamento e non potrà comunque essere inferiore a 12 mesi né superare 120 mesi.

L'Assicurato deve avere all'ingresso un'età compresa tra 18 e 73 anni non compiuti. L'età massima a scadenza non deve superare il limite di 75 anni non compiuti.

Il contratto, oltre la garanzia A: prestazione in caso di decesso prevede le seguenti garanzie danni :

Garanzia B) assicurazione di invalidità totale e permanente derivante da infortunio;

Garanzia C) assicurazione di inabilità temporanea totale da infortunio e malattia;

Garanzia D) assicurazione di grave malattia;

Garanzia E) assicurazione di disoccupazione;

Per gli aspetti di dettaglio relativi alla garanzia A si rinvia all'art. 2.1 delle condizioni di assicurazione.

La presente polizza è un'assicurazione collettiva rivolta esclusivamente a un gruppo di persone con caratteristiche omogenee. Tale gruppo è formato da tutti i clienti del Contraente con i quali lo stesso stipula un contratto di finanziamento. L'Assicurato è la persona che accende il finanziamento, mentre la Banca erogante il finanziamento è il Contraente.

Avvertenza: sono previste delle esclusioni dalla garanzia. Si rinvia all'art. 2.2 delle Condizioni Contrattuali per gli aspetti di dettaglio.

E' necessario che l'Assicurato presti particolare attenzione nel leggere le raccomandazioni e le avvertenze contenute nel modulo di adesione relative alla compilazione della dichiarazione di buono stato di salute.

4. Premi

L'importo del premio dipende dalla durata e dall'importo finanziato. Il premio è indipendente dal sesso.

Il contratto prevede la **corresponsione di un premio unico anticipato**. Il premio, il cui onere economico è completamente a carico dell'Assicurato, è dovuto alla Società dal Contraente. Il Contraente versa il premio alla

Pagina 1 di 4

^{*} C.F. e P.IVA 04349061004

Nota informativa garanzia A

Società tramite bonifico bancario. Non è prevista la possibilità di frazionare il premio.

Il costo a carico dell'Assicurato è pari al 45,00% del premio unico versato relativo alla garanzia vita.

La quota parte del predetto costo percepito in media dall'intermediario è riportata nella tabella seguente.

Costi di Intermediazione			
Valore in percentuale	Importo medio*		
88,89%	€ 37,44		

^{*} Tale importo è calcolato sul premio medio ipotizzato.

Nei casi di restituzione del premio le spese per il rimborso sono a carico dell'Assicurato e La Società trattiene il relativo importo, pari (complessivamente per le garanzie vita e danni) a 15,00 euro, dall'importo rimborsato. All'intermediario non è riconosciuta quota parte di tale costo.

Avvertenza: nei casi in cui è prevista la presentazione del questionario anamnestico, compilato e sottoscritto dal proprio medico di famiglia, e nel caso di visita medica, i costi sono a carico dell'Assicurato.

Avvertenza: In caso di anticipata estinzione la Società restituisce, anche in nome per conto del Contraente, la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria per il quale il rischio è cessato secondo i criteri e le modalità previsti nelle condizioni di assicurazione.

In alternativa, su richiesta dell'Assicurato, purché contestuale alla richiesta di estinzione anticipata del finanziamento, la Società fornisce la copertura assicurativa fino a scadenza a favore del nuovo beneficiario designato. Si rinvia all'art. 1.8 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

5. <u>Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili</u>

Non previsti.

<u>C. INFORMAZIONE COSTI, SCONTI E REGIME</u> <u>FISCALE</u>

6. Costi

Art. 6.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente

Art. 6.1.1 Costi gravanti sul premio Non previsti.

<u>Art. 6.1.2</u> <u>Costi per riscatto</u> Non previsti.

Art. 6.1.3 Costi erogazione rendita

Non previsti

7. Sconti

Non previsti.

8. Regime fiscale

Art.8.1Regime fiscale dei premi

I premi dei contratti di assicurazione sulla vita non sono soggetti all'imposta sulle assicurazioni.

I premi corrisposti a fronte della copertura del rischio morte danno diritto ad una detrazione del 19% dell'imposta sul reddito dichiarato ai fini IRPEF, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge.

L'importo annuo complessivo sul quale calcolare la detrazione non può superare Euro 1291,14.

Concorrono alla formazione di tale importo anche i premi delle assicurazioni vita o infortuni stipulate anteriormente al 1° gennaio 2001, che conservano il diritto alla detrazione di imposta.

Art.8.2Regime fiscale delle somme corrisposte

Le somme corrisposte in caso di morte sono esenti dall'IRPEF. Le somme corrisposte in caso di morte sono anche esenti dall'imposta sulle successioni.

D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

9. Modalità di perfezionamento del contratto

Si rinvia all'art. 1.4 delle Condizioni di assicurazione per le modalità di perfezionamento e per la decorrenza del contratto.

10. Risoluzione del contratto per sospensione pagamento premi

Non prevista.

11. Riscatto e riduzione

Non previsti.

12. Revoca del modulo di adesione

Non prevista.

13. Diritto di Recesso

L'Assicurato può recedere entro 30 giorni dal momento del pagamento del premio dandone comunicazione alla Società, nonché al Contraente, con lettera raccomandata A/R contenente gli elementi identificativi della propria posizione assicurata e dietro consegna dell'originale del Modulo di adesione.

La comunicazione di recesso deve essere indirizzata a:

HDI Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Gestione Portafoglio Vita
Via Abruzzi n. 10 - 00187 ROMA

е

Agenzia/Filiale del Contraente presso la quale è stata sottoscritto il Modulo di adesione e che ha erogato il finanziamento

Il recesso ha l'effetto di liberare tutte le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dalla singola copertura, a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione che risulta dal timbro postale di invio della relativa comunicazione.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società provvede a rimborsare all'Assicurato, anche in nome e per conto del Contraente il premio,

Nota informativa garanzia A

previa consegna dei documenti assicurativi in possesso dello stesso, al netto dell'imposta e della quota relativa al rischio corso.

14. Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione

Si rinvia all'art. 2.3 delle condizioni di assicurazione per la documentazione che il Contraente o il beneficiario devono consegnare alla Società per la liquidazione della prestazione da parte della Società.

Al verificarsi del decesso dell'Assicurato, la liquidazione verrà effettuata entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa.

Il Contraente deve prestare particolare attenzione ai termini di prescrizione. I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda secondo quanto stabilito dall'art.2952 del Codice Civile. In caso di omessa richiesta entro tale termine gli importi dovuti vengono automaticamente devoluti al Fondo per le vittime delle frodi finanziarie costituito presso il ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo quanto disciplinato dalla Legge 266/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

15. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono, tuttavia, pattuire l'applicazione di una diversa legislazione, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative del diritto italiano .

16. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto, ogni documento ad esso allegato, e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in lingua italiana. Le parti possono, tuttavia, pattuire una diversa lingua di redazione.

17. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei devono essere inoltrati per iscritto all'Ufficio Reclami e Procedure Speciali, come di seguito specificato:

HDI Assicurazioni S.p.A.
- RECLAMI E PROCEDURE SPECIALI -Via Abruzzi, 10 – 00187 ROMA Fax: +39 06 4210 3583 - E-mail: reclami@pec.hdia.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono +39 06 421 331, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Nel caso in cui la legislazione scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti alla autorità di vigilanza del paese la cui legislazione è stata prescelta. In tal caso l'Isvap faciliterà le comunicazioni tra le autorità competenti ed il Contraente.

Per la risoluzione di liti trasfontaliere si può presentare reclamo all'Isvap o al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet : http://ec.europa.eu/internalmarket/fincervices-retail/finnet/index en.htm.

18. Informativa in corso di contratto

La Società invia all'Assicurato, entro 60 giorni dalla chiusura di ciascun anno solare, una comunicazione con indicazione del capitale assicurato e del nome del/i beneficiaro/i o del/i vincolatario/i.

19. Comunicazioni del Contraente alla Società

L'Assicurato non deve dare comunicazione alla Società in caso di cambiamento di attività o di stato professionale. Solo in caso di sinistro verrà verificato, alla data dell'evento, a quale categoria professionale l'Assicurato appartenga per verificare il diritto ad ottenere l'indennizzo.

20. Conflitto di interessi

Il presente prodotto non presenta situazioni in conflitto di interessi.

In ogni caso l'impresa, pur in presenza di conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti.

* * *

HDI Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

HDI Assicurazioni S.p.A. Il Rappresentante Legale (Alfonso Scarpa)



HDI Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Via Abruzzi, 10 00187 Roma (I) Telefono 139 06 421 031 - Telefax +39 06 421 03500 - Capitale Sociale e 96,000,000,00 l.v. - C.F. e P I, No 4349061004 - Isorzione al Registro delle Imprese di Roma 712/92 - Isorzione R.E.A. di Roma n. 757172/92 - Impresa autorizzata al esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93) e Isoritia alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicurative al n. 1,00022 - Società con unico azionista - Società Capoquopo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" isoritto all'Albo del Gruppi Assicurativi al n. 0.15



NOTA INFORMATIVA GARANZIE DANNI

Data ultimo aggiornamento del documento 27.05.2013

La seguente Nota Informativa regola le garanzie B, C, D ed E relative alla polizza collettiva n.____

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

<u>Il Contraente e l'Assicurato devono prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.</u>

Eventuali variazioni delle informazioni non derivanti da innovazioni normative contenute nel "Fascicolo informativo", successive alla conclusione del contratto, potranno essere consultate sul sito internet della Società (www.hdiassicurazioni.it).

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

HDI Assicurazioni S.p.A. Società per Azioni "HDI Capogruppo del Gruppo Assicurativo Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015 con Direzione Generale e Sede Legale in Italia, Via Abruzzi n.10 (00187) Roma – autorizzata* all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M.I.C.A. n.19570 dell'8 giugno 1993 e iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese Assicurative al n. 1.00022 - tel. +39 06 421 031 - fax +39 06 4210 3500 - Sito Internet: www.hdiassicurazioni.it indirizzo e-mail· hdi.assicurazioni@hdia.it.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale L'ammontare del patrimonio netto al 31/12/2012 è pari a 168,20 milioni di euro di cui capitale sociale pari a 96,00 milioni di euro e riserve patrimoniali pari a 72,20 milioni di euro.

L'indice di solvibilità relativo alla gestione danni, alla stessa data, è pari a 117,9%. Tale indice è dato dal rapporto tra il margine di solvibilità disponibile ed il margine richiesto dalla normativa vigente.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto è stipulato senza tacito rinnovo.

<u>Avvertenza : il contratto pertanto cessa alla scadenza senza obbligo di disdetta.</u>

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Il contratto, oltre all'assicurazione in caso di morte (garanzia A), prevede le seguenti quattro garanzie :

Garanzia B): assicurazione di invalidità totale e permanente derivante da infortunio (per tutti gli aderenti), per gli aspetti di dettaglio si rimanda all'art. 3.1 delle condizioni di assicurazione.

Garanzia C): assicurazione di inabilità temporanea totale da infortunio e malattia **(riservata a lavoratori autonomi e dipendenti pubblici)**, per gli aspetti di dettaglio si rimanda all'art. 4.1 delle condizioni di assicurazione.

Garanzia D): assicurazione di grave malattia **(riservata a non lavoratori)**, per gli aspetti di dettaglio si rimanda all'art. 5.1 delle condizioni di assicurazione;

Garanzia E): assicurazione di disoccupazione **(riservata ai soli lavoratori dipendenti privati)**, per gli aspetti di dettaglio si rimanda all'art. 6.1 delle condizioni di assicurazione.

La presente polizza è un'assicurazione collettiva rivolta esclusivamente a un gruppo di persone con caratteristiche omogenee. Tale gruppo è formato da tutti i clienti del Contraente con i quali lo stesso stipula un contratto di finanziamento. L'Assicurato è la persona che accende il finanziamento, mentre la Banca erogante il finanziamento stesso è il Contraente .

Avvertenza : sono previste esclusioni, limitazioni e condizioni di sospensione che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Si rinvia ai seguenti artt. delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio:

- o articoli 3.1, 3.2, 3.3 e 3.5 per la garanzia B;
- articoli 4.1, 4.3 e 4.4, 4.5 per la garanzia C;
- o articoli 5.1, 5.3 per la garanzia D;
- o articoli 6.1, 6.3,6.4 per la garanzia E.

<u>Avvertenza : sono previsti massimali e franchigie temporali.</u> Si rinvia rispettivamente agli artt. 1.7, 4.1, 6.1 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

* C.F. e P.IVA 04349061004

Nota informativa garanzie B,C,D ed E

Di seguito, a titolo di esempio, si riporta:

- un caso in cui si applica la franchigia temporale relativo alla garanzia C;
- un caso in cui si applica il massimale, relativo alla garanzia E.

Esempio per franchigia temporale pari 60 giorni: qualora l'Assicurato sia colpito da inabilità temporanea totale - così come specificata nelle condizioni di assicurazione - per un periodo inferiore a 60 giorni, la Società non è tenuta al pagamento di alcun indennizzo.

Esempio per massimale pari ad euro 750,00: nei casi in cui all'Assicurato spetti l'indennizzo per disoccupazione, qualora la rata mensile del finanziamento da rimborsare sia pari ad euro mille (1.000,00), l'indennizzo rimborsato sarà pari ad euro settecentocinquanta (750,00).

Avvertenza: è previsto un limite massimo di età sia all'ingresso in assicurazione sia a scadenza della stessa. Si rinvia all'art. 1.6 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

3. Periodi di carenza

Avvertenza: è previsto un periodo di carenza per le garanzie C, D ed E. Si rinvia rispettivamente agli artt. 4.2, 4.5, 5.2, 6.2 e 6.4 delle condizioni di assicurazione per i relativi aspetti di dettaglio.

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Questionario sanitario.

Avvertenza: in caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze dell'Assicurato che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Società, si può incorrere nella perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ovvero nella cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892 – 1893 – 1894 del Codice Civile. Si rinvia all'art. 1.3 delle condizioni di assicurazione per le eventuali conseguenze.

Avvertenza : L'Assicurato deve fornire in maniera veritiera e corretta le informazioni circa il suo stato di salute riportate nel questionario sanitario e nella dichiarazione di buono stato di salute.

5. Aggravamento, diminuzione del rischio e variazioni nella professione

L'Assicurato non deve dare comunicazione alla Società in caso di cambiamento di attività o di stato professionale. Solo in caso di sinistro verrà verificato, alla data dell'evento, a quale categoria professionale l'Assicurato appartenga per verificare il diritto ad ottenere l'indennizzo.

6. Premi

Il contratto prevede la **corresponsione di un premio unico anticipato.** Non è previsto il frazionamento del premio.

Il premio, il cui onere economico è completamente a

carico dell'Assicurato, è dovuto alla Società dal Contraente. Il versamento del premio deve avvenire tramite bonifico bancario.

Avvertenza: non sono previsti sconti.

Il costo a carico dell'Assicurato è pari al 45,00% del premio unico versato per le garanzia danni.

La quota parte dei caricamenti percentuali percepita in media dall'intermediario è riportata nella tabella sequente.

Costi di Intermediazione			
Valore in percentuale	Importo medio*		
88,89% € 49,14			

^{*} Tale importo è calcolato sul premio medio ipotizzato .

Nei casi di restituzione del premio le spese per il rimborso sono a carico dell'Assicurato e la Società trattiene il relativo importo, pari (complessivamente per le garanzie vita e danni) a 15,00 euro, dall'importo rimborsato. All'intermediario non è riconosciuta quota parte di tale costo.

Avvertenza: In caso di anticipata estinzione o di trasferimento del finanziamento la Società restituisce all'Assicurato, anche in nome e per conto del Contraente, la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria per il quale il rischio è cessato secondo i criteri e le modalità previsti nelle condizioni di assicurazione.

In alternativa, su richiesta dell'Assicurato, purché contestuale alla richiesta di estinzione anticipata del finanziamento, la Società fornisce la copertura assicurativa fino a scadenza a favore dell'eventuale nuovo beneficiario designato. Si rinvia all'art. 1.9 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

7. Rivalse

Avvertenza: non è previsto il diritto di rivalsa.

8. Adeguamento del Premio e delle somme assicurate

Non previsto.

9. Diritto di Recesso

Avvertenza: l'Assicurato può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla data di decorrenza. Si rinvia all'art. 1.10 delle Condizioni di assicurazione per i termini e le modalità di esercizio di tale diritto. Inoltre, l'Assicurato, qualora il contratto abbia durata superiore ai cinque anni, trascorso il quinquennio, può recedere dalle garanzie danni, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni. In tal caso il contratto proseguirà la sua efficacia per la sola garanzia A.

10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda, secondo quanto stabilito dall'art.2952 del Codice Civile.

11. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana ai sensi dell'art. 180 del Codice delle Assicurazioni Private. Le parti possono, tuttavia, pattuire l'applicazione di una diversa legislazione, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative.

12. Misure e modalità di eventuali sconti Non previsti.

13. Regime fiscale

14.1 Regime fiscale dei premi

I premi corrisposti per le garanzie danni di cui alla presente Nota Informativa sono soggetti all'imposta del 2,5%.

Se l'assicurazione ha per oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente superiore al 5% o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, i premi danno diritto ad una detrazione del 19% dall'imposta sul reddito dichiarato dal Contraente a fini IRPEF, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge.

Se solo una componente del premio di assicurazione è destinata alla copertura dei suddetti rischi, il diritto alla detrazione spetta con riferimento a tale componente, che viene appositamente indicata dalla Società. L'importo annuo complessivo sul quale calcolare la detrazione non può superare Euro 1291.14.

Concorrono alla formazione di tale importo anche i premi delle assicurazioni vita o infortuni stipulate anteriormente al 1° gennaio 2001, che conservano il diritto alla detrazione di imposta.

14.2 Regime fiscale delle somme corrisposte

Le somme corrisposte in caso di morte sono esenti dall'IRPEF. Le somme corrisposte in caso di morte sono anche esenti dall'imposta sulle successioni.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

14. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenza: per la liquidazione del sinistro, è necessario individuare il momento di insorgenza dello stesso. Il momento di insorgenza del sinistro è individuato nel momento in cui:

Nota informativa garanzie B,C,D ed E

- 1. accade l'infortunio per la garanzia B);
- 2. <u>accade l'infortunio o viene diagnosticata la</u> malattia per la garanzia C);
- 3. <u>viene diagnosticata la malattia per la garanzia D);</u>
- 4. <u>ha inizio la disoccupazione per la garanzia E).</u>

Sono previsti modalità e termini per la denuncia del sinistro. Inoltre, in alcune ipotesi è richiesta la visita medica. Nel caso in cui la Società richieda ulteriore documentazione sanitaria, le spese sostenute a tal fine sono a carico dell'Assicurato. La Società si riserva di accertare la malattia entro un termine massimo di 60 giorni.

Si rinvia agli artt. 3.4, 4.5, 5.4 e 6.5 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative.

15. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto all'Ufficio Reclami e Procedure Speciali, come di seguito specificato:

HDI Assicurazioni S.p.A.

RECLAMI E PROCEDURE SPECIALI
Via Abruzzi, 10 – 00187 ROMA

Fax: +39 06 4210 3583 – E-mail: reclami@pec.hdia.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono +39 06 421 331, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Nel caso in cui la legislazione scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti alla autorità di vigilanza del paese la cui legislazione è stata prescelta. In tal caso l'Isvap faciliterà le comunicazioni tra le autorità competenti ed il Contraente.

Per la risoluzione di liti trasfontaliere si può presentare reclamo all'Isvap o al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet : http://ec.europa.eu/internalmarket/fincervices-retail/finnet/index en.htm.

Nota informativa garanzie B,C,D ed E

16. Arbitrato Non previsto.

* * *

HDI Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

HDI Assicurazioni S.p.A. Il Rappresentante Legale (Alfonso Scarpa)

GLOSSARIO DANNI

Carenza: periodo di tempo successivo alla decorrenza della copertura, durante il quale le garanzie non sono operative.

Contraente: il soggetto che stipula la Polizza Collettiva per conto degli Assicurati.

Debito Residuo: Il debito residuo è composto dal capitale residuo al momento dell'evento e, secondo quanto stabilito nel contratto di finanziamento, dagli interessi e spese maturati alla data del sinistro. Ai sensi della presente polizza, il debito residuo è esclusivamente in linea capitale e non comprende eventuali rate scadute prima del sinistro e non ancora rimborsate dall'Assicurato al Contraente, né gli interessi di mora e/o le spese accessorie relative alle stesse rate. L'importo del debito residuo sarà quello comunicato dal Contraente alla Società risultante dal piano di ammortamento.

Decorrenza: momento dal quale le garanzie diventano valide ed efficaci.

Disoccupazione: la condizione dell'Assicurato che in seguito alla perdita dello stato di lavoratore dipendente, sia immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di un'attività lavorativa, secondo modalità definite con i servizi competenti. Ne deriva che lo 'stato di Disoccupato' può essere riconosciuto esclusivamente alle persone che si presentano al centro per l'impiego nel cui territorio sono residenti e/o domiciliate e rilasciano la dichiarazione attestante l'immediata disponibilità al lavoro.

Franchigia assoluta: periodo di tempo per il quale all'Assicurato non è riconosciuta alcuna prestazione.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Infortunio: evento dovuto a causa fortuita violenta esterna che produca lesioni obiettivamente constatabili. Sono inoltre parificati agli infortuni: l'asfissia non di origine morbosa; gli ingestione avvelenamenti acuti da assorbimento di sostanze; l'infezione l'avvelenamento causati da morsi di animali, punture di insetti e di vegetali, con esclusione della malaria e delle malattie tropicali; l'annegamento; l'assideramento o il congelamento; i colpi di sole o di calore; le lesioni muscolari determinate da sforzi, con esclusione di ogni tipo di infarto e delle rotture sottocutanee dei tendini; le ernie addominali, con esclusione di ogni altro tipo di ernia, gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza.

Inabilità temporanea totale: la perdita temporanea a seguito di infortunio o malattia, in misura totale della capacità dell'Assicurato ad attendere ad un'attività lavorativa generica. Intermediario: le persone fisiche o le società, iscritte nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa;

Invalidità totale permanente da infortunio: la perdita totale definitiva della capacità lavorativa generica dell'Assicurato, indipendentemente dalla specifica professione esercitata. Tale invalidità è riconosciuta quando il grado percentuale di invalidità accertato sia pari o superiore al 60%.

Lavoratore autonomo: Chiunque ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) presenti una dichiarazione che escluda la percezione di reddito da lavoro dipendente (così come definito nella definizione di Lavoratore Dipendente di seguito riportata) e che comporti denuncia di almeno uno dei redditi definiti agli articoli 29 (reddito agrario), 49 (redditi di lavoro autonomo), 51 (reddito da impresa), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche, e/o redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone. Ai fini della presente polizza collettiva sono parificati ai lavoratori autonomi, quanti hanno un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ed i dirigenti.

Lavoratore Dipendente Pubblico: la persona fisica titolare di un rapporto di lavoro di pubblico impiego.

Lavoratore Dipendente Privato: la persona fisica che si sia obbligata a prestare il proprio lavoro presso aziende o enti di diritto privato con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria alle dipendenze di altri, in base ad un contratto di lavoro dipendente di diritto italiano-e con un obbligo di prestazione non inferiore a 16 ore settimanali

Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

Malattia grave: i casi di tumore, chirurgia cardiovascolare, infarto miocardico, ictus cerebrale, insufficienza renale, trapianto d'organo, come da specifiche definizioni integrate nella sezione Malattia Grave.

Modulo di adesione: il documento dal quale derivano tutte le garanzie assicurative che il cliente sottoscrive all'atto della stipula del Contratto.

Non Lavoratore: la persona fisica che, al momento della sottoscrizione della presente polizza, non sia qualificabile come Lavoratore autonomo o come Lavoratore dipendente, oppure percepisca un reddito dagli Organi di Previdenza Sociale (Pensione).

Nota informativa garanzie B,C,D ed E

Ripresa di occupazione: periodo di tempo successivo alla liquidazione totale e definitiva di un sinistro per Inabilità Totale Temporanea o per Disoccupazione, durante il quale l'Assicurato deve ritornare alla sua normale attività lavorativa, prima di poter presentare un'altra denuncia relativa ad un nuovo sinistro, rispettivamente per Inabilità Totale Temporanea o per Disoccupazione.

Riserva matematica: l'importo che deve essere accantonato dalla Società per fare fronte agli obblighi futuri assunti verso gli Assicurati.

Servizi Competenti: i centri per l'impiego di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e gli altri organismi autorizzati o accreditati a svolgere le previste funzioni, in conformità delle norme regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società: HDI assicurazioni S.p.A., Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

Nota informativa garanzie B,C,D ed E

Ripresa di occupazione: periodo di tempo successivo alla liquidazione totale e definitiva di un sinistro per Inabilità Totale Temporanea o per Disoccupazione, durante il quale l'Assicurato deve ritornare alla sua normale attività lavorativa, prima di poter presentare un'altra denuncia relativa ad un nuovo sinistro, rispettivamente per Inabilità Totale Temporanea o per Disoccupazione.

Riserva matematica: l'importo che deve essere accantonato dalla Società per fare fronte agli obblighi futuri assunti verso gli Assicurati.

Servizi Competenti: i centri per l'impiego di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e gli altri organismi autorizzati o accreditati a svolgere le previste funzioni, in conformità delle norme regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società: HDI assicurazioni S.p.A., Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.



HDI Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Via Abruzzi, 10 00187 Roma (I) Telefono +39 06 421 031 - Telefax +39 06 4210 3500 - Capitale Sociale e 96,000,000,00 iv. - C.F. e P. IVA 04349061004 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 7122/92 - Iscrizione R.E.A. di Roma n. 757172/92 - Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93) e iscritta alla Sezione i dell'Albo delle Imprese Assicurative al n. 1.00022 - Società con unico azionista - Società Capogruppo del Gruppo Assicurativi al n. 015

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER TUTTE LE GARANZIE

Data ultimo aggiornamento del documento 18.12.2012

Le sequenti condizioni di assicurazione regolano tutte le garanzie relative alla polizza collettiva n._____

Art. 1.1. Definizione del contratto polizza presente n_ un'assicurazione collettiva rivolta esclusivamente a un gruppo di persone con caratteristiche omogenee. Tale gruppo è formato da tutti i clienti dell' Istituto di Credito che stipulano un contratto di finanziamento. L'Assicurato è la persona che accende il finanziamento, mentre la Banca erogante è il Contraente. Art. 1.2. Garanzie Le garanzie oggetto della presente Polizza Collettiva sono le seguenti. A | Temporanea per il caso di morte a premio unico del debito residuo: in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, la corresponsione di una somma pari all'ammontare del debito residuo in linea capitale al momento dell'evento relativo al finanziamento contratto; Assicurazione di invalidità totale permanente derivante da infortunio: ove l'Assicurato subisca un infortunio durante il periodo contrattuale, da cui derivi una invalidità totale e permanente riconosciuta di grado pari o superiore al 60% della totale, la corresponsione di una somma pari all'ammontare del debito residuo in linea capitale alla data dell'evento relativo al finanziamento contratto; C Assicurazione di inabilità temporanea totale da infortunio e malattia (riservata a lavoratori autonomi, lavoratori dipendenti pubblici): ove l'Assicurato subisca un infortunio o venga diagnosticata una malattia nel periodo contrattuale dai quali derivi una inabilità temporanea in misura totale della capacità ad attendere ad un'attività lavorativa generica, per il periodo di inabilità e comunque entro i limiti stabiliti dalle condizioni di assicurazione relative a tale garanzia, la corresponsione di una somma mensile o di diverso frazionamento pari alle singole rate del finanziamento e non ancora

D Assicurazione di grave malattia (riservata a

non lavoratori): nel caso in cui l'Assicurato

scadute;

durante il periodo contrattuale sia colpito da malattia grave, la corresponsione di una somma determinata così come indicato nelle Condizioni di assicurazione relative a tale garanzia;

Assicurazione di disoccupazione (riservata ai soli lavoratori dipendenti privati): in caso di disoccupazione, la corresponsione di una somma mensile o di diverso frazionamento pari alle singole rate del finanziamento contratto e non ancora scadute alla data del licenziamento, limitatamente al periodo di disoccupazione entro i limiti delle presenti Condizioni di assicurazione.

L'Assicurato aderisce alla garanzia A - Temporanea per il caso di morte a premio unico del debito residuo e B - Invalidità totale e permanente derivante da infortunio e conseguentemente, in base al proprio stato lavorativo o posizione professionale, ad una delle seguenti garanzie C -Assicurazione di inabilità temporanea totale da infortunio e malattia, D - Assicurazione di grave malattia, ed E - Assicurazione di disoccupazione. Successivamente, lo stato lavorativo o la posizione professionale dell'Assicurato determina, tra le garanzie C, D ed E, la garanzia attiva nel contratto con conseguente variazione della stessa in caso di modifica dell'attività svolta dall'Assicurato nel corso della durata delle garanzie stesse.

Il limite massimo dell'importo mensile risarcibile per ogni singolo contratto di finanziamento è fissato in euro 750,00 (settecentocinquanta/00).

Art. 1.3. Dichiarazione dell'Assicurato

Le dichiarazioni dell'Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete ai fini di una esatta valutazione del rischio da parte della Società.

La Società, in caso di dichiarazioni inesatte e

reticenti relative a circostanze tali che non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, ha diritto:

- a) quando esiste dolo o colpa grave,
- di dichiarare al Contraente e all' Assicurato, entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, di voler impugnare il contratto per l'annullamento dello stesso;
- in caso di sinistro, di rifiutare qualsiasi

pagamento, qualora l'evento si sia verificato prima del decorso del termine di 3 mesi dall'avvenuta conoscenza dell'inesattezza della dichiarazione o della reticenza;

b) quando non esiste dolo o colpa grave,

- di recedere dal contratto mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato e al Contraente entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza in caso di sinistro,
- di ridurre le somme assicurate in relazione al maggior rischio accertato, nel caso in cui il sinistro si verifichi prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società o prima che quest'ultima abbia dichiarato di recedere dal contratto.

L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica in base all'età reale delle somme dovute. Qualora la Società intenda recedere dall'assicurazione, ne darà comunicazione al Contraente e all'Assicurato tramite lettera raccomandata A/R e rimborserà all'Assicurato, anche in nome e per conto del Contraente, il premio, al netto delle imposte e della parte di premio relativa al periodo di assicurazione intercorso tra la data di erogazione del finanziamento ed il giorno in cui la Società è venuta a conoscenza delle dichiarazioni inesatte o reticenti.

Pertanto qualora intervengano nuovi fattori inerenti lo stato di salute dell'Assicurato tra il momento della sottoscrizione della documentazione necessaria all'adesione e la data stipula dell'atto di finanziamento , l'Assicurato dovrà darne sollecita comunicazione alla Società prima dell'erogazione al fine di espletare nuovamente le formalità di adesione previste.

Art. 1.4. Modalità di perfezionamento, durata e decorrenza delle garanzie

L'adesione alla Polizza Collettiva si perfeziona con la sottoscrizione da parte dell'Assicurato del modulo di adesione.

Le garanzie assicurate decorrono dal momento in cui viene effettivamente erogato il finanziamento indipendentemente dalla data indicata sul modulo di adesione, e a condizione che:

- ✓ sia stato corrisposto il premio contrattualmente previsto:
- ✓ la Società abbia dato preventiva accettazione del rischio al Contraente in caso di adesione subordinata all'esito positivo della valutazione del questionario anamnestico (ai sensi dell'articolo 1.7).

Qualora il finanziamento sia successivo alla data di decorrenza indicata sul modulo di adesione, le garanzie decorreranno a far data dal giorno di perfezionamento del finanziamento, ferma la durata delle garanzie come indicata nel modulo di adesione stesso. La durata dell'assicurazione, ossia l'arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e la data di scadenza, è pari alla durata del rapporto di finanziamento e non potrà comunque essere inferiore a 12 mesi né superare i 120 mesi.

In caso di preammortamento tecnico le garanzie prestate dalle Compagnie saranno operative per un massimo di 30 giorni.

Art. 1.5. Risoluzione delle garanzie

In caso di morte, di invalidità totale e permanente da infortunio con conseguente corresponsione della prestazione o dell'indennizzo da parte della Società, tutte le garanzie cessano la loro efficacia ed il premio resta acquisito alla Società.

Le garanzie C, D ed E si risolvono al verificarsi del pagamento del numero massimo di indennizzi previsto nelle rispettive condizioni di assicurazione. Alla determinazione del predetto numero massimo partecipano gli indennizzi eventualmente corrisposti in precedenza per tutte e tre le garanzie.

Art. 1.6. Limiti assuntivi

La presente polizza è un'assicurazione collettiva rivolta esclusivamente a un gruppo di persone con caratteristiche omogenee. Tale gruppo è formato da tutti i clienti del Contraente con i quali lo stesso stipula un contratto di finanziamento. L'Assicurato deve avere all'ingresso un'età compresa tra 18 e 73 anni non compiuti. L'età massima a scadenza non deve superare il limite di 75 anni non compiuti. Nel caso in cui l'età a scadenza sia superiore a quella massima prevista, l'adesione alla presente polizza collettiva non è possibile.

Le prestazioni previste per i lavoratori dipendenti saranno operative soltanto in presenza di contratto di lavoro a tempo indeterminato .

Il capitale iniziale massimo assicurabile è pari ad Euro 50,000 (cinquantamila/00).

Il limite massimo dell'importo mensile risarcibile per ogni singolo contratto di finanziamento è fissato in 750,00 (settecentocinquanta/00).

La durata massima del finanziamento non può essere superiore a 10 anni, oltre al periodo di preammortamento tecnico.

I prestiti stipulati prima della data di decorrenza dalla presente Polizza collettiva non possono essere coperti. L'Assicurato deve fornire indicazioni sulle sue condizioni di salute sottoscrivendo la 'Dichiarazione di buono stato di salute'. Qualora l'Assicurato non sia in grado di sottoscrivere la precedente dichiarazione dovrà trasmettere lo specifico Questionario anamnestico, compilato e sottoscritto dal proprio medico di famiglia.

Il questionario e l'eventuale documentazione sanitaria necessaria per la valutazione del rischio viene inviata dall'Assicurato alla Società tramite il Contrante. Ai fini dell'assunzione del rischio la

Società, a suo insindacabile giudizio, valuta tale documentazione e si riserva di accettare o rifiutare il rischio dandone comunicazione al Contraente entro e non oltre il termine di 60 giorni, fatta salva la necessità, che sarà comunque oggetto di comunicazione, di ulteriore istruttoria necessaria ai fini della valutazione del rischio. Il Contraente è tenuto ad informare sollecitamente l'Assicurato dell'accettazione o del rifiuto del rischio comunicato dalla Società. In caso di rifiuto del rischio il modulo di adesione sottoscritto dal richiedente e la contestuale adesione alla Polizza Collettiva dovranno considerarsi nulli.

Le operazioni che non rientrano nei predetti limiti assuntivi dovranno essere sottoposte all'attenzione della Società e da questa autorizzate. Di volta in volta la Società si riserva di richiedere ulteriore documentazione sanitaria.

Art. 1.7. Beneficiario della prestazione e pagamento degli indennizzi

L'Assicurato ha la facoltà di designare i beneficiari della prestazione relativa alla garanzia A indicandoli nel modulo di adesione.

Nel caso in cui fossero designati quali beneficiari gli eredi legittimi o testamentari dell'Assicurato—la Società assegna la prestazione ai beneficiari in parti uquali.

Poiché la garanzia viene stipulata sulla vita di un terzo, ciascun Assicurato esprime il consenso alla conclusione del contratto sulla sua vita, ai fini dell'art.1919 C.C., sottoscrivendo la relativa dichiarazione contenuta nel modulo di adesione.

Il pagamento degli indennizzi, dovuti dalla Società, relativi alle garanzie B,C,D ed E viene effettuato a favore dell'Assicurato.

La Società sarà liberata dalla propria obbligazione di pagamento della prestazione o degli indennizzi con il versamento sul conto corrente le cui coordinate bancarie saranno indicate dai beneficiari per la garanzia A e dall'Assicurato per le restanti garanzie.

In caso di anticipata estinzione del finanziamento, di accollo dello stesso da parte di altra persona o di trasferimento, l'Assicurato, qualora abbia deciso per la prosecuzione delle garanzie, ha la facoltà di nominare nuovi beneficiari. In tal caso, dovrà trasmettere alla Società il modulo di cui all'allegato D indicando i relativi nominativi e allegando tutta la documentazione necessaria in esso indicata, ivi incluso il piano di ammortamento originario.

<u>La Società, a seguito di tale comunicazione, emette l'appendice di variazione dei beneficiari.</u>

In caso di trasferimento del finanziamento, è possibile designare quale Beneficiario della prestazione della garanzia A l'Istituto di Credito mutuante subentrato al rapporto di finanziamento.

In tal caso l'Assicurato ha facoltà di conferire mandato all'incasso degli indennizzi, relativi alle garanzie B, C, D ed E, al nuovo Istituto mutuante subentrato.

Art. 1.8. Variazioni nel rapporto di finanziamento

In caso di anticipata estinzione del rapporto di finanziamento o di surroga passiva o di accollo dello stesso ad altra persona, le garanzie assicurate con la presente polizza collettiva si sciolgono. L'assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, nonché al Contraente, con lettera raccomandata A/R contenente gli elementi identificativi della propria posizione assicurata, allegando copia di un documento attestante l'avvenuta operazione. Tale comunicazione deve essere indirizzata a:

HDI Assicurazioni S.p.A. Ufficio Gestione Portafoglio Vita Via Abruzzi n. 10 - 00187 ROMA

е

Agenzia/Filiale del Contraente presso la quale è stata sottoscritto il Modulo di adesione e che ha erogato il finanziamento.

Le garanzie si sciolgono a partire dalla data di spedizione che risulta dal timbro postale di invio della relativa comunicazione e la Società rimborsa all'Assicurato, anche in nome e per conto del Contraente, il premio pagato al netto di eventuali imposte, delle spese per rimborso premio e della quota relativa al rischio corso entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. La Società fornisce al Contraente il conteggio dell'importo rimborsato da consegnare all'Assicurato. Il rimborso viene effettuato esclusivamente previa consegna documenti assicurativi in dell'Assicurato. Tale parte di premio oggetto di rimborso e comprensiva dei costi, viene calcolata in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo secondo la formula seguente:

 $R = (P^n / N) * K$ dove:

R = rateo di premio da rimborsare;

P^{n =} premio unico pagato al netto delle eventuali imposte;

N = durata originaria delle garanzie espressa in mesi interi (con approssimazione all'intero superiore);

K = durata residua delle garanzie espressa in mesi interi (con approssimazione all'intero superiore).

La Società trattiene dall'importo rimborsato le spese di rimborso premio pari a 15,00 euro. All'intermediario non è riconosciuta quota parte di tale costo.

Non è prevista la restituzione del premio nel caso in cui, alla data di richiesta di restituzione del premio

<u>da parte dell'Assicurato, si sia verificato un rischio</u> in copertura.

L'Assicurato ha altresì la facoltà, purché contestualmente alle operazioni sopra indicate, di chiedere la continuazione del contratto e in tale caso le garanzie rimangono in vigore alle condizioni originariamente stabilite. Tale richiesta deve essere trasmessa alla Società inviando il modulo di cui all'Allegato D tramite lettera raccomandata A/R, all' indirizzo sopra indicato.

Il modulo di cui all' Allegato D deve essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dall'Assicurato e corredato dalla documentazione necessaria indicata nello stesso.

In caso di anticipata estinzione del finanziamento, di accollo dello stesso ad altra persona o di surroga passiva, la Società effettua i pagamenti sulla base del piano di ammortamento originario allegato al modulo sopra indicato ed inviato dall'Assicurato.

In caso di rinegoziazione del finanziamento originario, ovvero modifica della durata o del tasso di interesse, le garanzie assicurative rimangono in piedi alle condizioni originariamente stabilite.

Art. 1.9. Premio di assicurazione

Le prestazioni assicurate vengono garantite dietro il pagamento di **un premio unico anticipato** il cui importo, dipende dalla durata e dalla somma finanziata con il contratto di finanziamento. Il premio è indipendente dal sesso.

L'importo è indicato nel modulo di adesione. Il premio complessivo, il cui onere è a carico dell'Assicurato, è dovuto alla Società dal Contraente tramite bonifico bancario.

Art. 1.10. Recesso dell'Assicurato

L'Assicurato può recedere entro 30 giorni dalla data di decorrenza dandone comunicazione alla Società, nonché al Contraente, con lettera raccomandata A/R contenente gli elementi identificativi della propria posizione assicurata e dietro consegna dell'originale del modulo.

La comunicazione di recesso deve essere indirizzata

HDI Assicurazioni S.p.A. Ufficio Gestione Portafoglio Vita Via Abruzzi n. 10 - 00187 ROMA e

Agenzia/Filiale del Contraente presso la quale è stata sottoscritto il modulo di adesione e che ha erogato il finanziamento

Il recesso ha l'effetto di liberare tutte le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dalla singola copertura, a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione che risulta dal timbro postale di invio della relativa comunicazione.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società provvede a rimborsare all'Assicurato, anche in nome e per conto, del Contraente il premio previa consegna dei documenti assicurativi in possesso dello stesso, al netto dell'imposta e della quota relativa al rischio corso.

Inoltre, l'Assicurato , trascorso il primo quinquennio, può recedere dalle garanzie danni, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni e il contratto proseguirà la sua efficacia per la sola garanzia A. In tal caso il recesso ha effetto dalla fine dell' anno relativo alla richiesta. Tale richiesta deve pervenire alla Società tramite lettera raccomandata A/R all'indirizzo indicato sopra.

Art. 1.11. Cambio di attività o professione

Qualora l'assicurato cambi la propria attività nel corso della durata del contratto, le garanzie assicurative vengono automaticamente modificate ed adeguate alle nuove attività.

L'Assicurato non deve dare comunicazione alla Società in caso di cambiamento di attività o di stato professionale: solo in caso di sinistro verrà verificato, alla data dell'evento, a quale categoria esso appartenga per verificare il diritto ad ottenere l'indennizzo.

Art. 1.12. Imposte e tasse

Le imposte e le tasse relative alla presente Polizza,il cui onere economico è a carico dell'Assicurato, sono dovute dal Contraente.

Eventuali cambiamenti della normativa fiscale applicabile alla tariffa verranno immediatamente recepiti e comunicati al Contraente.

Art. 1.13. Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge in materia.

Art. 1.14. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto all'Ufficio Reclami e Procedure Speciali, come di seguito specificato:

HDI Assicurazioni S.p.A.
RECLAMI E PROCEDURE SPECIALI Via Abruzzi, 10 – 00187 ROMA
Fax: +39 06 4210 3583 – E-mail:
reclami@pec.hdia.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma,

telefono +39 06 421 331, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Nel caso in cui la legislazione scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti alla autorità di vigilanza del paese la cui legislazione è stata prescelta. In tal caso l'Isvap faciliterà le comunicazioni tra le autorità competenti ed il Contraente.

Per la risoluzione di liti trasfontaliere si può presentare reclamo all'Isvap o al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet : http://ec.europa.eu/internalmarket/fincervices-retail/finnet/index en.ht m.

Art. 1.15. Pagamento delle prestazioni assicurate

Verificatosi l'evento assicurato, la Società provvede ad effettuare i pagamenti a seguito della richiesta dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto mediante lettera raccomandata A/R inviata direttamente, o per il tramite del Contraente, alla Società, nei tempi e con le modalità previste dalle Condizioni di assicurazione che regolano le singole garanzie assicurate.

La determinazione della prestazione avviene esclusivamente sulla base del piano di ammortamento del debito residuo rilasciato dal Contraente successivamente al verificarsi dell'evento.

La Società, entro un periodo massimo di 30 giorni dalla presentazione della documentazione richiesta, provvederà a corrispondere le somme dovute. Decorso il termine di 30 giorni sono dovuti gli interessi moratori in misura del saggio di interesse legale.

2.0 GARANZIA A ASSICURAZIONE TEMPORANEA IN CASO DI MORTE A PREMIO UNICO

(VALIDA PER TUTTI)

Art 2.1 Prestazione assicurata

La Società con la presente garanzia, in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, si obbliga a corrispondere al Beneficiario una somma pari all'ammontare del debito residuo in linea capitale che, alla data del decesso dell'Assicurato, residua dal rapporto di finanziamento contratto dall'Assicurato verso il Contraente.

Art 2.2 Rischio di morte

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

E' escluso dalla garanzia il decesso causato da:

- dolo dell'Assicurato;
- dolo del Contraente:
- dolo dei Beneficiari;
- <u>suicidio salvo che siano trascorsi –24 mesi</u>
 <u>dall'entrata in vigore dell'assicurazione;</u>
- evento catastrofale.

In questi casi la Società paga il solo importo della riserva matematica, calcolato al momento del decesso.

Art. 2.3 Pagamento delle prestazioni

Per ottenere la liquidazione della prestazione, devono essere prodotti alla Società, unitamente all'allegato B, i seguenti documenti, necessari a verificare l'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento:

- copia del modulo di adesione;
- indicazione
- certificato di nascita o copia del documento di identità dell'assicurato;
- certificato di morte;
- atto di notorietà attestante l'esistenza o meno di un testamento - l'ultimo noto e non impugnato - con l'indicazione della data di stesura e pubblicazione, nonché l'indicazione di tutti gli eredi legittimi. Del testamento deve essere consegnata copia conforme all'originale;
- relazione medica sulle cause del decesso redatta su apposito modulo;
- certificato della commissione medica predisposta per l'accertamento;
- Verbale dell'autorità intervenuta e chiusa inchiesta;
- eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla Società;
- dichiarazione del Contraente attestante il debito residuo del finanziamento alla data del verificarsi dell'evento assicurato. (dichiarazione non richiesta per denuncie successive ad operazioni di estinzione anticipata, accollo o surroga passiva del finanziamento)
- autorizzazione del Giudice Tutelare rilasciata agli esercenti la potestà genitoriale per la riscossione di somme spettanti ai minori Beneficiari.

Verificatosi il decesso dell'Assicurato, la Società esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori.

Art. 2.4 Riscatto

La presente assicurazione temporanea in caso di morte **non ammette il riscatto** delle somme assicurate.

Art. 2.5 Beneficiari

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che l'Assicurato ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte dell'Assicurato;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Società o fatte per testamento.

Art. 2.6 Diritto proprio del beneficiario

Ai sensi dell'art.1920 del Codice Civile il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

3.0 GARANZIA B - ASSICURAZIONE DI INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE DERIVANTE DA INFORTUNIO A PREMIO UNICO (VALIDA PER TUTTI)

Art. 3.1 Indennizzo

In caso d'invalidità totale e permanente da infortunio riconosciuta di grado pari o superiore al 60% della totale, la Società garantisce la corresponsione all'Assicurato di una somma pari al debito residuo in linea capitale che residua dal rapporto di finanziamento contratto dall'Assicurato verso il Contraente alla data di riconoscimento dell'invalidità da parte dell'ente preposto. Qualora siano stati corrisposti indennizzi per inabilità o disoccupazione in relazione a rate scadute successivamente a tale data, l'indennizzo sarà diminuito delle predette rate.

L'Assicurato ha diritto all'indennizzo solo qualora l'invalidità totale e permanente da infortunio riconosciuta sia di grado pari o superiore al 60% della totale secondo i criteri e le percentuali previste dalla tabella indicata nell'Allegato A (tabella delle valutazioni del grado d'invalidità permanente per l'industria allegata al T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P.R. 30/6/65 n° 1124 e successive modificazioni intervenute fino alla stipula

dell'assicurazione) dovrà essere certificato dalla Commissione Medica di Verifica e non dovrà essere soggetto a termini di rivedibilità.

Art. 3.2 Esclusioni

<u>Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni</u> causati:

- a) da dolo dell' Assicurato;
- b) da atti volontari di autolesionismo dell'Assicurato o quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da lui stesso procurata;
- c) da etilismo, abuso di psico-farmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che l'uso di psico-farmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;
- d) <u>da delitti dolosi compiuti o tentati</u> dall'Assicurato;
- e) <u>da guerra anche non dichiarata od</u> insurrezioni;
- f) <u>da scioperi, sommosse, tumulti a cui</u> <u>l'Assicurato abbia preso parte attiva;</u>
- g) da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche, (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, eccetera);
- h) eventi determinati per effetto delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi;
- i) applicazioni di carattere estetico, richieste dall'Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad infortunio avvenuto durante il periodo di validità dell'assicurazione;
- j) conseguenze di infortuni avvenuti nei 360 gg. antecedenti la data iniziale e le conseguenze di situazioni patologiche insorte nei 360 gg. antecedenti la data iniziale, già note in tale data all'Assicurato;
- k) mal di schiena e patologie assimilabili salvo che siano comprovate da esami radiologici e clinici che diano origine ad uno stato di invalidità totale;
- I) Infortuni causati da:
- paracadutismo, uso, anche come passeggero, di deltaplani, ultraleggeri, parapendio;
- tutte le attività sportive compiute a livello professionistico salvo la partecipazione a competizioni, o relative prove, che abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali;
- dall'uso, anche come passeggero, di mezzi subacquei, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
- dalla guida:

- <u>di macchine operatrici;</u>
- di natanti a motore per uso non privato:
- dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione dalle disposizioni vigenti, salvo i casi di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo e abbia ottenuto lo stesso entro tre mesi dal momento del sinistro;
- dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, paracadutismo o sport aerei in genere;
- dalla partecipazione a competizioni o relative prove - ippiche, calcistiche, ciclistiche, sciistiche, di pallacanestro, di pallavolo, di arti marziali, salvo che esse abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali;
- da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
- HIV o AIDS;
- da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato, o atti contro la sua persona da lui volontariamente compiuti o consentiti;
- da guerra e insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni;
- calamità naturali costituite da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica e fenomeni connessi.

Art. 3.3 Rischio di guerra all'estero

La presente garanzia, a parziale deroga dell'art. 3.2 "Esclusioni" punto e) vale per l'invalidità totale e permanente conseguenti a infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata), o da insurrezione popolare per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio dell'ostilità, se ed in quanto l'Assicurato, quale civile, risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero (esclusi Città del Vaticano e Repubblica di San Marino) in un paese sino ad allora in pace con esclusione, comunque, di ogni partecipazione attiva a tali eventi.

Art. 3.4 Denuncia dell'infortunio e relativi obblighi

In caso di sinistro l'Assicurato o chi per esso, deve darne avviso scritto alla Società, attraverso il modulo di cui all'Allegato C, **entro 60 giorni dall'infortunio** o da quando ne ha avuto la conoscenza a parziale deroga dell'art. 1913 del codice civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del

diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

Per ottenere la liquidazione dell'indennizzo, devono essere prodotti alla Società, unitamente all'allegato C, i seguenti documenti, necessari a verificare l'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento:

- indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento;
- Verbale dell'autorità intervenuta sul luogo dell'incidente;
- certificato della commissione medica predisposta per l'accertamento;
- copia del modulo di adesione;
- eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla Società;
- dichiarazione del Contraente attestante l'importo residuo del finanziamento alla data dell'evento assicurato (dichiarazione non richiesta per denuncie successive ad operazioni di estinzione anticipata, accollo o surroga passiva del finanziamento);
- copia del documento di identità o altro documento per attestazione della data di nascita.

Il certificato della commissione medica non deve presentare termini di rivedibilità.

L'Assicurato, o chi per esso, deve consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari e sciogliere da ogni riserbo i medici curanti. Inoltre, alla denuncia dovrà essere allegata copia del documento di identità o altro documento per attestazione della data di nascita.

Art. 3.5 Colpa grave, tumulti

A deroga dell'articolo 1900 C.C. sono compresi i sinistri cagionati con colpa grave dell'Assicurato. A deroga dell'articolo 1912 C.C. sono compresi i sinistri determinati da tumulti popolari o atti di terrorismo, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

4.0 Garanzia C-Assicurazione di Inabilità TEMPORANEA TOTALE DA INFORTUNIO E MALATTIA, A PREMIO UNICO

(GARANZIA VALIDA PER LAVORATORI AUTONOMI, LAVORATORI DIPENDENTI PUBBLICI)

Art 4.1 Indennizzo

La Società, ove l'Assicurato subisca un infortunio o gli venga diagnosticata una malattia durante il periodo contrattuale, dai quali derivi un'inabilità temporanea in misura totale della capacità dell'Assicurato ad attendere ad un'attività lavorativa generica, <u>liquiderà all'Assicurato una somma mensile</u>, o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell'anno riportate in dodicesimi), pari alle singole rate del finanziamento contratto dall'Assicurato verso il Contraente e non ancora scadute alla data del ricovero, trascorsi 60 giorni

Pagina 7 di 18

di franchigia assoluta dalla stessa data, con il limite massimo di Euro 750,00 per singola rata

Gli indennizzi saranno liquidati per ogni periodo intero di 30 giorni consecutivi di Inabilità temporanea totale, con un massimo di 6 indennizzi mensili per ogni sinistro e di 18 indennizzi mensili nel corso della durata della assicurazione.

Per inabilità totale temporanea si intende la perdita totale in via temporanea della capacità ad attendere ad una attività lavorativa generica. Lo stato di inabilità temporanea totale dovrà essere conseguenza diretta di un ricovero con intervento chirurgico, che comporta una degenza presso una struttura ospedaliera di almeno sette giorni.

Per lavoratore autonomo si intende chiunque ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) presenti una dichiarazione che escluda la percezione di reddito da lavoro dipendente (vedi definizione di Lavoratore Dipendente) e che comporti denuncia di almeno uno dei redditi definiti agli articoli 29 (reddito agrario), 49 (redditi di lavoro autonomo), 51 (reddito da impresa), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche, e/o redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone.

Ai fini della presente polizza collettiva sono parificati ai lavoratori autonomi, quanti hanno un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ed i dirigenti.

Alla determinazione del numero massimo di indennizzi partecipano anche gli indennizzi corrisposti per la garanzia E(disoccupazione).

Art 4.2 Inabilità temporanea totale derivante da malattia durante il periodo di carenza

Qualora un evento di Inabilità temporanea totale da malattia colpisca l'Assicurato durante l'iniziale periodo di carenza, pari a 90 giorni, l'Assicurato stesso non avrà diritto ad alcun indennizzo.

Art 4.3 Esclusioni

Le coperture non saranno operative nei sotto elencati casi:

- Infortuni e malattie causati da dolo dell'Assicurato;
- Infortuni causati da atti volontari di autolesionismo dell'Assicurato o quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da lui stesso procurata;
- 3. Infortuni causati all'Assicurato da etilismo, abuso di psico-farmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che l'uso di psico-farmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;
- 4. <u>Infortuni causati da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;</u>

- 5. <u>Infortuni causati da guerra anche non</u> dichiarata od insurrezioni;
- Infortuni causati da scioperi, sommosse, tumulti a cui l'Assicurato abbia preso parte attiva;
- 7. Infortuni causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche, (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, eccetera);
- 8. Eventi determinati per effetto delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniacodepressive o stati paranoidi:
- Applicazioni di carattere estetico, richieste dall'Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad infortunio avvenuto durante il periodo di validità dell'assicurazione;
- Le conseguenze di infortuni avvenuti nei 360 gg. antecedenti la data iniziale e le conseguenze di situazioni patologiche insorte nei 360 gg. antecedenti la data iniziale, già note in tale data all'Assicurato;
- 11. Mal di schiena e patologie assimilabili salvo che siano comprovate da esami radiologici e clinici che diano origine ad uno stato di inabilità totale;
- 12. Infortuni causati da:
- A) paracadutismo, uso, anche come passeggero, di deltaplani, ultraleggeri, parapendio;
- B) tutte le attività sportive compiute a livello professionistico salvo la partecipazione a competizioni, o relative prove, che abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali;
- C) dall'uso, anche come passeggero, di mezzi subacquei, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
- D) dalla quida:
 - di macchine operatrici;
 - di natanti a motore per uso non privato;
- E) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione dalle disposizioni vigenti, salvo i casi di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo e abbia ottenuto lo stesso entro tre mesi dal momento del sinistro;
- F) dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, paracadutismo o sport aerei in genere;
- G) dalla partecipazione a competizioni o relative prove - ippiche, calcistiche, ciclistiche, sciistiche, di pallacanestro, di pallavolo, di arti

- marziali, salvo che esse abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali;
- H) <u>da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;</u>
- I) HIV o AIDS;
- J) da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato, o atti contro la sua persona da lui volontariamente compiuti o consentiti;
- K) <u>da guerra e insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni;</u>
- L) <u>calamità naturali costituite da terremoto,</u> <u>maremoto, eruzione vulcanica e fenomeni</u> <u>connessi.</u>

Art 4.4 Rischio di guerra all'estero

La presente garanzia, a parziale deroga dell'art. 4.3 "Esclusioni" punto 5 vale per Inabilità temporanea totale conseguente ad infortunio e malattia derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata), o da insurrezione popolare per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio dell'ostilità, se ed in quanto l'Assicurato, quale civile, risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero (esclusi Città del Vaticano e Repubblica di San Marino) in un paese sino ad allora in pace con esclusione, comunque, di ogni partecipazione attiva a tali eventi.

Art 4.5 Denuncia dell'infortunio e della malattia e relativi obblighi

In caso di infortunio o malattia, l'Assicurato o chi per esso, deve darne avviso scritto alla Società, attraverso il modulo di cui all'Allegato C entro 60 giorni dall'infortunio oppure da quando la malattia è stata diagnosticata o da quando ne ha avuto la possibilità a parziale deroga dell'art. 1913 del codice civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del codice civile.

Per ottenere la liquidazione degli indennizzi, devono essere prodotti alla Società, unitamente all'allegato C, i seguenti documenti, necessari a verificare l'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento:

- indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento;
- copia della scheda di adesione;
- documentazione medica, cartelle cliniche e/o verbale di pronto soccorso;
- eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla Società;
- copia di un documento di identità.

Nel caso di inabilità temporanea , i certificati devono essere rinnovati alla relative scadenze. L'Assicurato, o chi per esso, deve consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari.

Quando un sinistro per inabilità temporanea sia stato chiuso per qualunque ragione, salvo quella relativa all'esaurimento del massimale globale, i successivi eventi di inabilità temporanea potranno essere denunciati a condizione che l'Assicurato sia ritornato ad esplicare la sua attività lavorativa e che sia trascorso un periodo pari alla "Ripresa di occupazione" di 180 giorni consecutivi.

La Società, infine, nei casi dubbi, si riserva il pieno ed incondizionato diritto di accertare le diagnosi della malattia con propri medici di fiducia, i cui costi saranno a carico della stessa.

Art 4.6 Colpa grave, tumulti

A deroga dell'articolo 1900 C.C. sono compresi i sinistri cagionati con colpa grave dell'Assicurato. A deroga dell'articolo 1912 C.C. sono compresi i sinistri determinati da tumulti popolari o atti di terrorismo, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

5.0 GARANZIA D - ASSICURAZIONE GRAVE MALATTIA A PREMIO UNICO

(GARANZIA VALIDA PER I NON LAVORATORI)

Art. 5.1. Indennizzo

La Società in caso di <u>malattia grave liquiderà</u> all'Assicurato una somma pari al cumulo di <u>massimo 12 rate mensili non ancora scadute alla data di diagnosi della malattia.</u> La somma viene determinata moltiplicando l'importo della prima rata non scaduta alla data della diagnosi della malattia per il numero delle rate .

Alla determinazione del numero massimo di indennizzi partecipano anche gli indennizzi corrisposti per la garanzia C (inabilità) ed E (disoccupazione).

Per non lavoratore si intende la persona fisica che, al momento della sottoscrizione della presente polizza, non sia qualificabile come Lavoratore autonomo o come Lavoratore dipendente, oppure percepisca un reddito dagli Organi di Previdenza Sociale (Pensione).

Sono considerati indennizzabili i sinistri derivanti dalle seguenti "Malattie Gravi":

Tumore - Neoplasia maligna caratterizzata dalla crescita non controllata e dalla diffusione di cellule maligne con invasione di tessuto normale, di cui si fornisca prova certa.
 Dalla garanzia vengono esclusi: i carcinomi in situ, la degenerazione neoplastica dei polipi intestinali, i carcinomi intraduttali non invasivi della mammella, i carcinomi della vescica urinaria limitati al lo stadio ed i tumori cutanei, ad eccezione del melanoma maligno del Ilo e IVo stadio di Clarcke. Si escludono altresì il sarcoma di Kaposi o qualunque altro

tumore in presenza della sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS).

- Chirurgia cardiovascolare Cardiopatia coronarica con necessità d'intervento chirurgico a cuore aperto, consigliato da uno specialista in cardiologia, per correggere una restrizione o ostruzione di almeno due arterie coronariche mediante by-pass coronarico.
- 3. Infarto miocardico Evento ischemico che risulta dalla necrosi irreversibile di una porzione del muscolo cardiaco come conseguenza di un inadeguato apporto sanguigno. La diagnosi viene formulata sulla base dei seguenti criteri: storia del dolore cardiaco tipico, comparsa di nuove modificazioni tipiche dell'ECG, modificazioni tipiche degli enzimi cardiaci.
- 4. Ictus cerebrale Accidente cerebrovascolare dovuto ad emorragia o ad infarto cerebrale (trombosi o embolia) che ha prodotto un danno neurologico permanente con alterazione delle funzioni sensitive e/o motorie (paresi, disturbi della parola, etc.). L'infermità è considerata indennizzabile una volta che ne sia accertata l'origine, riconosciuta l'entità e la permanenza, dopo che siano trascorsi almeno due mesi dalla data di insorgenza.
- 5. *Insufficienza renale* Malattia renale irreversibile in dialisi cronica.
- 6. **Trapianto d'organo** Malattie che comportino la necessità di ricevere un trapianto di uno dei seguenti organi: cuore, fegato, rene, pancreas, polmone, midollo osseo. E' necessaria la certificazione dell'inserimento in lista d'attesa presso un centro qualificato.

Art. 5.2. Malattia grave durante il periodo di carenza

La Società pagherà l'indennizzo solo se la malattia è diagnosticata dopo il periodo di carenza di 90 giorni dalla data di decorrenza del contratto.

Art. 5.3. Esclusioni

<u>Le coperture non saranno operative nei sotto</u> elencati casi:

- a) dolo dell'assicurato;
- b) <u>interventi chirurgici angioplastici, terapie</u> <u>laser;</u>
- c) <u>delitti dolosi compiuti o tentati</u> <u>dall'Assicurato, o atti contro la sua persona</u> <u>da lui volontariamente compiuti o consentiti;</u>
- d) <u>alcolismo, uso non terapeutico di</u> <u>stupefacenti o allucinogeni;</u>
- e) <u>malattie mentali e dei disturbi psichici in</u> <u>genere, ivi compresi i comportamenti</u> nevrotici e gli esaurimenti nervosi;
- f) <u>cure o interventi per l'eliminazione o</u> <u>correzione di difetti fisici o malformazioni</u>

- preesistenti alla data di stipulazione della polizza;
- g) <u>scioperi, sommosse, tumulti a cui l'Assicurato</u> abbia preso parte attiva;
- h) <u>trasformazioni o assestamento energetici</u> dell'atomo;
- i) <u>HIV o AIDS;</u>
- j) <u>sindromi organiche cerebrali, schizofrenia,</u> <u>forme maniaco-depressive o stati paranoidi;</u>
- k) <u>condizioni di preesistenza nei 360 gg</u> <u>antecedenti la data iniziale;</u>
- calamità naturali costituite da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica e fenomeni connessi.

Art. 5.4. Denuncia e relativi obblighi

In caso di malattia, l'Assicurato o chi per esso, deve darne avviso scritto attraverso il modulo di cui all'Allegato C alla Società, entro 30 giorni dalla data in cui è stata diagnosticata la Malattia Grave o da quando ne abbia avuto la conoscenza a parziale deroga dell'art.1913 del C.C.L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

Per ottenere la liquidazione degli indennizzi, devono essere prodotti alla Società, unitamente all'allegato C, i seguenti documenti, necessari a verificare l'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento:

- copia del modulo di adesione;
- documentazione medica, cartelle cliniche e/o verbale di pronto soccorso;
- dichiarazione del Contraente attestante l'importo residuo del finanziamento alla data dell'evento assicurato (dichiarazione non richiesta per denuncie successive ad operazioni di estinzione anticipata, accollo o surroga passiva del finanziamento);
- copia di un documento di identità.

La Società, infine, nei casi dubbi, si riserva il pieno ed incondizionato diritto di accertare le diagnosi di Malattia Grave con propri medici di fiducia, i cui costi saranno a carico della stessa.

6.0 GARANZIA E - ASSICURAZIONE DI DISOCCUPAZIONE A PREMIO UNICO

(GARANZIA VALIDA PER I SOLI LAVORATORI DIPENDENTI PRIVATI)

Art. 6.1. Indennizzo

La Società, in caso di sopravvenuta disoccupazione durante il periodo contrattuale, provvede alla corresponsione all'Assicurato di una somma mensile o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell'anno riportate in dodicesimi), pari alle singole rate del finanziamento contratto dall'Assicurato verso il Contraente e non ancora

scadute alla data di licenziamento. Al verificarsi della disoccupazione, il primo indennizzo sarà liquidato trascorsi 30 giorni consecutivi di disoccupazione dal termine del periodo di franchigia assoluta di 60 giorni consecutivi dalla data di licenziamento. Gli indennizzi successivi saranno liquidati per ogni successivo periodo intero di 30 giorni consecutivi di disoccupazione con un massimo di 6 indennizzi mensili per ogni sinistro e di 12 indennizzi mensili nel corso della durata dell'assicurazione.

Alla determinazione del numero massimo di indennizzi partecipano anche gli indennizzi corrisposti per la garanzia C (inabilità) e D (grave malattia).

Il limite massimo di ogni singola rata è pari a Euro 750,00.

Per Disoccupazione si intende la condizione dell'Assicurato che in seguito alla perdita dello lavoratore dipendente, immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di un'attività lavorativa, secondo modalità definite con i servizi competenti. Ne deriva che lo 'stato di Disoccupato' può essere riconosciuto esclusivamente alle persone che si presentano al centro per l'impiego nel cui territorio sono residenti e/o domiciliate e dichiarazione rilasciano la attestante l'immediata disponibilità al lavoro. lavoratore dipendente privato si intende la persona fisica che si sia obbligata a prestare il proprio lavoro presso aziende o enti di diritto privato con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria alle dipendenze di altri, in base ad un contratto di lavoro dipendente di diritto italiano e con un obbligo di prestazione non inferiore a 16 ore settimanali.

Sono considerati lavoratori dipendenti coloro che godono dei redditi di cui agli art. 47, comma 1, DPR 22/12/86 n° 917, lettere a,c,d,g.

Gli indennizzi previsti per i lavoratori dipendenti privati saranno operative soltanto in presenza di contratto di lavoro a tempo indeterminato. Per le restanti tipologie di contratto sarà operativa la garanzia di cui alla lettera C- Inabilità temporanea totale.

Art. 6.2. Disoccupazione durante il periodo di carenza

Per tale garanzia è previsto un periodo iniziale di carenza pari a 90 giorni.

Art. 6.3. Esclusioni

<u>Le coperture non saranno operative nei sotto elencati casi:</u>

a) dolo dell'assicurato;

- b) <u>l'Assicurato, al momento del sinistro, è</u> lavoratore autonomo.
- c) <u>l'Assicurato non ha prestato la propria attività lavorativa come lavoratore dipendente in modo consecutivo e con contratto a tempo indeterminato per i 12 mesi immediatamente precedenti la data in cui si è verificato il sinistro. Tuttavia al fine di questa clausola, eventuali interruzioni del rapporto di lavoro di durata non superiore a 2 settimane non interrompono il periodo di continuità del rapporto di lavoro;</u>
- d) all'atto dell'adesione, o nel periodo di decorrenza della polizza l'Assicurato é a conoscenza di una prossima disoccupazione o é al corrente di circostanze oggettive che fanno prevedere un prossimo stato di disoccupazione;
- e) <u>la disoccupazione sia conseguenza di</u> <u>licenziamento per giusta causa e giustificato</u> motivo soggettivo;
- f) <u>Licenziamento per superamento del periodo</u> <u>di comporto;</u>
- g) <u>risoluzione del rapporto di lavoro per volontà</u> <u>dell'Assicurato;</u>
- h) risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di transazione con il datore di lavoro anche all'esito dell'esperimento di una procedura conciliativa
- i) la perdita del posto di lavoro è un evento programmato in base al contratto di lavoro a tempo determinato o il rapporto di lavoro dell'Assicurato aveva carattere stagionale o, comunque, se è la conseguenza di scadenza di un contratto a termine;
- j) <u>l'Assicurato non si é iscritto agli elenchi anagrafici presso il Centro per l'impiego competente con lo status di disoccupato in Italia, salvo che ciò sia in contrasto con i casi di messa in mobilità (casi per cui l'assicurazione è operante);</u>
- k) <u>l'Assicurato percepisca il trattamento di Cassa</u> <u>Integrazione Guadagni Ordinaria,</u> Straordinaria e Straordinaria in deroga;
- la Società ha pagato per lo stesso periodo indennizzi previsti per il caso di inabilità temporanea totale;
- m) la Disoccupazione è conseguenza di uno degli eventi o cause che costituiscono esclusioni dalle prestazioni in caso di Inabilità Temporanea Totale;
- n) <u>l'Assicurato rientra nei casi di disoccupazione</u> parziale:
- o) <u>l'Assicurato è un Dirigente.</u>
- p) <u>L'Assicurato, al momento dell'evento, era in</u> periodo di prova.

 q) <u>L'Assicurato svolgeva la propria attività</u> <u>lavorativa come lavoratore socio di</u> <u>coperative;</u>

- r) L'Assicurato svolge la propria normale attività lavorativa all'estero, a meno che ciò non avvenga nell'ambito di un contratto di lavoro regolato dalla legge italiana o comunque se l'Assicurato ha un contratto non regolato dalle legge italiana;
- s) <u>La disoccupazione sia conseguenza di pensionamento o prepensionamento.</u>
- t) Il licenziamento intervenuto in ambito di rapporti di coniugio, di parentela entro il terzo grado, di affinità entro il secondo grado, come intesi all'art. 230 bis c.c.in materia di impresa familiare;
- u) <u>calamità naturali costituite da terremoto,</u> <u>maremoto, eruzione vulcanica e fenomeni</u> <u>connessi.</u>

Art. 6.4. Denunce successive - sospensione delle prestazioni

Quando un sinistro per disoccupazione sia stato chiuso per qualunque ragione, salvo quella relativa all'esaurimento del massimale globale, nessun indennizzo verrà corrisposto per successivi eventi di disoccupazione salvo che, nel periodo intercorrente tra il primo ed il secondo evento, l'Assicurato sia ritornato ad essere lavoratore dipendente per un periodo pari alla "Ripresa di occupazione" di 180 giorni consecutivi.

Art. 6.5. Denuncia del sinistro ed oneri relativi

L'Assicurato, entro 60 giorni dal verificarsi della disoccupazione, deve:

- a) comunicare attraverso il modulo di cui all'Allegato C alla Società la propria disoccupazione inviando copia del documento comprovante la cessazione del rapporto di lavoro;
- b) inviare lettera di assunzione;
- c) inviare lettera di licenziamento;
- d) inviare copia del modulo di adesione;
- e) inviare scheda anagrafica professionale;
- f) sciogliere il datore di lavoro da ogni riserbo;
- g) consentire un'indagine e/o accertamenti da parte di persone di fiducia della Società, i cui costi saranno a totale carico della stessa;
- h) copia di un documento di identità

ALLEGATO A

Tabella INAIL

Descrizione		Percentua	
	destro	-	sinistro
Sordità completa di un orecchio		15	
Sordità completa bilaterale		60	
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio		35	
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di protesi		40	
Altre menomazioni della facoltà visiva (vedasi relativa tabella)			
Stenosi nasale assoluta unilaterale		8	
Stenosi nasale assoluta bilaterale		18	
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione			
masticatoria:			
a) con possibilità di applicazione di protesi efficace		11	
b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace		30	
Perdita di un rene con integrità di un rene superstite		25	
Perdita della milza senza alterazione della crasi ematica		15	
Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità			
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti		5	
del braccio			
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo - omerale con arto in posizione	50		40
favorevole quando coesista immobilità della scapola			
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo - omerale con arto in posizione	40		30
favorevole con normale mobilità della scapola			
Perdita del braccio:			
a) per disarticolazione scapolo omerale	85		75
b) per amputazione al terzo superiore	80		70
Perdita del braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio	75		65
Perdita dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano	70		60
Perdita di tutte le dita della mano	65		55
Perdita del pollice e del primo metacarpo	35		30
Perdita totale del pollice	28		23
Perdita totale dell'indice	15		13
Perdita totale del medio		12	
Perdita totale dell'anulare		8	
Perdita totale del mignolo		12	
Perdita della falange ungueale del pollice	15		12
Perdita della falange ungueale dell'indice	7		6
Perdita della falange ungueale del medio		5	
Perdita della falange ungueale dell'anulare		3	
Perdita della falange ungueale del mignolo		5	
Perdita delle ultime due falangi dell'indice	11		9
Perdita delle ultime due falangi del medio		8	
Perdita delle ultime due falangi dell'anulare		6	
Perdita delle ultime due falangi del mignolo		8	
Anchilosi totale articolazione del gomito con angolazione tra 110° - 75°:			
a) in semipronazione	30		25
b) in pronazione	35		30
c) in supinazione	45		40
d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	25		20
Anchilosi totale articolazione del gomito in flessione massima o quasi	55		50
Anchilosi totale articolazione del gomito in estensione completa o quasi:			
a) in semipronazione	40		35
b) in pronazione	45		40
c) in supinazione	55		50
d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di	35		30
pronosupinazione			
Anchilosi completa dell'articolazione radio - carpica in estensione rettilinea	18		15

Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione:			
a) in semipronazione	22		18
b) in pronazione	25		22
c) in supinazione	35		30
Anchilosi completa coxo - femorale con arto in estensione e in posizione		45	
favorevole			
Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo - femorale o amputazione			
alta, che non renda possibile l'applicazione di un apparecchio di protesi		80	
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto		70	
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non			
sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato		65	
Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un		55	
apparecchio articolato			
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede		50	
Perdita dell'avampiede alla linea tarso – metatarso		30	
Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso		16	
Perdita totale del solo alluce		7	
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità,			
ma ove occorra perdita di più dita di ogni altro dito perduto è valutato il		3	
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio		35	
Anchilosi tibio - tarsica ad angolo retto		20	
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non		11	
oltrepassi cinque centimetri			

In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione dell'attività di lavoro stabilite per l'arto superiore destro si intendono applicate al sinistro e quelle del sinistro al destro.

Tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva

Visus Perduto	Visus Residuo	Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva minore	Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva maggiore
1/10	9/10	1%	2%
2/10	8/10	3%	6%
3/10	7/10	6%	12%
4/10	6/10	10%	19%
5/10	5/10	14%	26%
6/10	4/10	18%	34%
7/10	3/10	23%	42%
8/10	2/10	27%	50%
9/10	1/10	31%	58%
10/10	0	35%	65%

Note:

- 1. In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio. La valutazione è riferita all'acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata: in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.
- 2. Nei casi in cui la valutazione è riferita all'acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di invalidità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda dell'entità del vizio di rifrazione.
- 3. La perdita di 5/10 di visus di un occhio, essendo l'altro normale, è valutata il 16% se si tratta di un infortunio agricolo.
- 4. In caso di afachia monolaterale:

- con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10	15%
- con visus corretto di 7/10	18%
- con visus corretto di 6/10	
- con visus corretto di 5/10	
- con visus corretto di 4/10	
- con visus corretto di 3/10	
- con visus corretto inferiore a 3/10	

6. In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo

MODULO DI DENUNCIA	GARANZIA A	1
N° Polizza: Filiale Spett.le HDI Assicurazioni S.p.A. Ufficio Gestione Portafoglio Vita Via Abruzzi n. 10 - 00187 ROMA	: N°	Indirizzo: Data
ASSICURATO)	
Cognome e Nome	sesso	data di nascita
Comune di nascita Prov		
Comune di residenza		Cap Prov.
Indirizzo		
DECESSO (documenti da presentare dall' avente causa):		
- copia del modulo di adesione;		
- indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'ev	ento	
- certificato di nascita o copia del documento di ide	entità dell'a	assicurato;
 atto di notorietà attestante l'esistenza o meno di ur con l'indicazione della data di stesura e pubblicazione, Del testamento deve essere consegnata copia conforme - certificato di morte 	nonché l'ind	dicazione di tutti gli eredi legittimi.
- relazione medica sulle cause del decesso redatta s	su apposito	modulo;
- verbale dell'autorità intervenuta e chiusa inchiest	:a;	
- eventuale ulteriore documentazione ritenuta nec	essaria dall	a Società;
- dichiarazione del Contraente attestante l'import sinistro. (dichiarazione non richiesta per denuncie suc accollo o surroga passiva del finanziamento)		
- autorizzazione del Giudice Tutelare rilasciata agli eser somme spettanti ai minori Beneficiari.	centi la pote	està genitoriale per la riscossione di
		l'Avente Causa dell'Assicurato

MODULO DI DENUNCIA DI SINISTRO GARANZIE B,C,D,E			
N° Polizza:			
ASSICURATO			
Cognome e Nomedata di nascitaProv Cod.Fisc			
Comune di residenza			
Indirizzo Prov Recapito Telefonico E-mail			
GARANZIE (barrare la garanzia per la quale è richiesto l'indennizzo e correlare la presente richiesta dai documenti specifici)			
Invalidità Totale Permanente da Infortunio (Garanzia valida per tutti) - indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento; - verbale dell'autorità intervenuta sul luogo dell'incidente; - certificato della commissione medica predisposta per l'accertamento; - copia del modulo di adesione; - eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla Società; - dichiarazione del Contraente attestante l'importo residuo del finanziamento (dichiarazione non richiesta per denuncie successive ad operazioni di estinzione anticipata, accollo o surroga passiva del finanziamento); -copia di un documento di identità o altro documento per attestazione della data di nascita.			
☐ Inabilità Temporanea Totale da Infortunio e Malattia (Garanzia valida per i lavoratori autonomi, lavoratori dipendenti pubblici) - indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento; - copia del modulo di adesione; - documentazione medica, cartelle cliniche e/o verbale di pronto soccorso; - eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla Società; - copia di un documento di identità.			
☐ Gravi Malattie (Garanzia valida per Non Lavoratori) - copia del modulo di adesione; - documentazione medica, cartelle cliniche e/o verbale di pronto soccorso; - copia di un documento di identità.			
□ Disoccupazione (Garanzia valida per Lavoratori Dipendenti Privati) - copia della scheda anagrafica professionale; - copia del modulo di adesione; - lettera di assunzione; - copia della lettera di licenziamento; - copia di un documento di identità.			
L'Assicurato o l'Avente Causa			

RICHIESTA DI CONTINUAZIONE DEL CONTRATTO (da inviare in caso di estinzione anticipata, surroga passiva o accollo del finanziamento)

		POLIZZA COLLETTIVA N
Spett.le HDI Assicurazioni S.p.A. Settore Vita - Ufficio Gestione Via Abruzzi n. 10 - 00187 ROM		
Il sottoscritto Assicurato Cognome e Nome		data di nascita
/Comune di	nascita	Prov Cod.
		residenza
Cap.		Prov.
Indirizzo		
Recapito telefonico	En	nail
in qualità di aderente alla sop	ra indicata polizza ed	a seguito dell'operazione di
□ estinzione anticipata	□ surroga	□ accollo
del finanziamento n°	avvenuta il	
	CHIEDE	
	ndato all'incasso in fav	ari indicati nel modulo di adesione per la rore di nuovi soggetti per le garanzie B, C, D
<u>Varia:</u>	<u>zione dei beneficiari e</u>	del mandato all'incasso
GARANZIA A : nuovi beneficiari (persone fisiche e/o giurio	diche)
1)		3)
2)		4)
GARANZIE B, C, D, ed E: mandato	all'incasso a favore di (p	ersone fisiche e/o giuridiche)
1)		3)
2)		4)
Allega:		
1) Copia del modulo di adesion		
2) Copia di un documento di id		prazione di cui conra:
3) Documentazione ufficiale a4) Copia del piano di ammorta		
Luogo e data		Firma dell'Assicurato

PAGINA BIANCA



HDI Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direziona Generale: Via Abruzzi, 10 00187 Roma (II) Telicino +39 06 421 031 - Telefax +39 06 421 03500 - Capitale Sociale e 96,000,000.00 i.v. - C., p. e IV.N.0439061004 - locizione a Rejorizo del el Imprese di Roma 7/22/92 - Isorizione R.E.A. di Roma n. 757/72/92 - Impresa untruzzata al riseruzione del Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'86/93 (G.U. 14/6/8/3) e isoritta ella Sozione I dell'Albo dello Imprese Assicurativa el n. 1,0002 - Società con unco azionista - Società Capogruppo del Grouppo Assicurativi al n. 015

GLOSSARIO VITA

Data ultimo aggiornamento del documento 15.06.2012

Assicurato: il soggetto che ha sottoscritto il modulo di adesione e nel cui interesse è stipulata l'Assicurazione

Beneficiario: persona fisica o giuridica che riceve la prestazione prevista dal contratto al verificarsi dell'evento assicurato;

Carenza: periodo di tempo successivo alla decorrenza della copertura, durante il quale le garanzie non sono operative.

Contraente: il soggetto che stipula la Polizza Collettiva per conto degli Assicurati.

Debito Residuo: Il debito residuo è composto dal capitale residuo al momento dell'evento e, secondo quanto stabilito nel contratto di finanziamento, dagli interessi e spese maturati alla data del sinistro. Ai sensi della presente polizza, il debito residuo è esclusivamente in linea capitale e non comprende eventuali rate scadute prima del sinistro e non ancora rimborsate dall'Assicurato al Contraente, né gli interessi di mora e/o le spese accessorie relative alle stesse rate. L'importo del debito residuo sarà quello comunicato dal Contraente alla Società risultante dal piano di ammortamento.

Decorrenza: momento dal quale il contratto di assicurazione diviene valido ed efficace.

Evento catastrofale: morte accidentale di almeno quattro assicurati in conseguenza di un solo evento o di una serie di eventi determinati da un unico e stesso avvenimento casuale.

Intermediario: le persone fisiche o le società, iscritte nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa;

Morte: il decesso dell'Assicurato accaduto per qualsiasi causa.

Non Lavoratore: la persona fisica che, non sia qualificabile come Lavoratore autonomo o come Lavoratore dipendente, oppure percepisca un reddito dagli Organi di Previdenza Sociale (Pensione).

Modulo di adesione: il documento dal quale derivano tutte le garanzie assicurative che il cliente sottoscrive all'atto della stipula del Contratto.

Preammortamento tecnico: periodo iniziale che si conta dalla data della stipula al giorno in cui scatta il rimborso della prima rata nella quale tutti i ratei corrisposti sono costituiti interamente dalla quota interessi.

Premio: importo, il cui onere economico è dovuto dall'Assicurato, che il Contraente è tenuto a pagare per ottenere le prestazioni previste dal contratto.

Prestazione: somma – pagabile in un'unica soluzione (capitale) o in via ricorrente (rendite) – che viene garantita dalla Società al verificarsi dell'evento per il quale è stata chiesta la copertura assicurativa.

Società: HDI assicurazioni S.p.A., Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

PAGINA BIANCA



HDI Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Via Abruzzi, 10 00187 Roma (I) Tieldron +39 06 421 031 - Tielefax +39 06 421 03500 - Capitale Sociale e 96,000,000,00 i.y. - CF, e P. IVA 0439001004 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 712292 - Iscrizione R.E.A. di Roma n. 75717292 - Impresa utorizzzta all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'86/93 (G.U. 14/6/93) e iscritta alla Sezione 1 dell'Albo delle Imprese Assicurative al n. 1,00022 - Società con unico azionista - Società Capoquipo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015

HDI Assicurazioni Spa

TUTELA PRIVACY INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.06.2003 N°196

1) FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

HDI Assicurazioni S.p.A., al fine di fornirLe i propri prodotti e/o servizi assicurativi, deve disporre dei Suoi dati personali - compresi eventualmente anche quelli sensibili - e si impegna a trattarli esclusivamente nei limiti strettamente necessari alla gestione del sottostante rapporto assicurativo, ovvero nei limiti delle autorizzazioni rilasciate dal Garante.

2) CONSEGUENZE DEL RIFIUTO AL CONFERIMENTO DEI DATI

HDI Assicurazioni S.p.A., senza i Suoi dati, non potrà fornirLe i propri prodotti e/o servizi assicurativi.

3) MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

- 3.1) Il trattamento dei dati, da parte di HDI Assicurazioni S.p.A. consiste nella raccolta, registrazione organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione con modalità e procedure informatiche e telematiche; dal trattamento la HDI Assicurazioni S.p.A. esclude sempre la diffusione dei dati e limita la comunicazione ai soggetti di cui al successivo punto 3.3.
- 3.2) I dati sono trattati da tutti i dipendenti/collaboratori di HDI che svolgono compiti di natura tecnica-organizzativa, nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle finalità di cui al precedente punto 1).
- 3.3) I dati trattati da HDI Assicurazioni S.p.A., potranno essere comunicati ad altri soggetti esclusivamente:
- a) per le finalità di cui al punto 1) (a mero titolo esemplificativo a: coassicuratori, riassicuratori, agenti e loro collaboratori, avvocati, medici, periti, e organismi associativi di settore etc.);
- b) per ottemperare ad obblighi di legge (a mero titolo esemplificativo a: ISVAP, CONSAP, COVIP, UIC, MOTORIZZAZIONE, AUTORITA' GIUDIZIARIA, etc.).

Inoltre i dati trattati da HDI Assicurazioni S.p.A. potranno essere comunicati ad altri intermediari finanziari appartenenti al medesimo Gruppo ove le operazioni poste in essere dall'interessato siano ritenute sospette ai sensi dell'art. 41 comma 1 del D.Lgs 231/07

4) DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'art.7 del D. L.gvo 196/'03 Le conferisce l'esercizio di specifici diritti, tra i quali quello di ottenere, in ogni momento, l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei Suoi dati e, in caso di violazione di legge, il blocco e la cancellazione degli stessi.

5) TITOLARE E RESPONSABILE/I DEL TRATTAMENTO DEI DATI

- 5.1) Titolare del trattamento è HDI Assicurazioni S.p.A. con sede e Direzione Generale nella Repubblica Italiana 00187 Roma Via Abruzzi n. 10 telefono +39 06 421 031, telefax +39 06 4210 3500.
- 5.2) Il titolare ha designato più Responsabili, tra i quali l'ufficio Supporto Legale ai Rami sito nella Repubblica Italiana 00187 Roma Via Abruzzi n. 3; presso il medesimo ufficio è consultabile l'elenco aggiornato dei Responsabili;
- 5.3) L'ufficio Supporto Legale ai Rami è stato altresì designato quale Responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.L.gvo 196/03.

PAGINA BIANCA



HDI Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Via Abruzzi, 10 J0187 Roma (I) Telefono +39 06 421 031 - Telefax +39 06 421 0350 - Capitale Sociale e 96.000,000 IV, - C.F. e P. IVA 04349061004 - Iscrizione al Registra Idelle Imprese di Roma 712292 - Isorizione R.A. di Roma n. 5717292 - Impresa sulutorizzata al resercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8693 (G.U. 14689) e iscrittà alla Sezione I dell'Albio delle Imprese Assicurative n. 1. 00022 - Società con unico azionista - Società Capogruppo del Gruppo Assicurativo III Assicurazioni circittà all'Albio del Impresa prazipativi al n. 115 escriptati al 2018 del Carpona del Car



MODULO DI ADESIONE

Data ultimo aggiornamento del documento 27.05.2013

		PC	OLIZZA COLLETTIVA N
IL SOTTOSCRITTO/ASSICURANDO			
Cognome e nome		nato il	.ae residente
a	rov	dirizzo	
n	° età Cod	lice Fiscale	Tipo
			'
	n°luogo di rilasc		·
professione	titolare del finanzia	mento n	importo
richiesto	presso		filiale cod
preso atto che l'Istituto di credito (C hanno stipulato un contratto di un fir	ontraente), ha stipulato con nanziamento con il Contraente stesso e che la polizza di assio	HDI Assicurazioni una polizza di assic curazione a premio unico prevede le se	rurazione a cui possono aderire i clienti persone fisiche che eguenti garanzie:
A Temporanea per il caso di morte:	In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata cont	rattuale, la corresponsione al Benefici	ario di una somma pari all'ammontare del debito residuo in
linea capitale al momento dell'evento			and a second second and a second seco
	e e permanente derivante da infortunio : Ove l'Assicurato s ri o superiore al 60% della totale, la corresponsione di una		
	nea totale da infortunio e malattia (riservata a lavoratori au	tonomi, lavoratori dipendenti pubblici): Ove l'Assicurato subisca un infortunio o una malattia nel
periodo contrattuale dai quali derivi	una inabilità temporanea in misura totale della capacità ad	attendere ad un'attività lavorativa ge	enerica, per il periodo di inabilità e comunque entro i limiti
	la corresponsione di una somma mensile o di diverso frazion riservata a non lavoratori): Nel caso in cui l'Assicurato durar		
cumulo di massimo 12 rate mensili n	on ancora scadute alla data di diagnosi della malattia.		
E Assicurazione di disoccupazione (riservata ai lavoratori dipendenti privati): In caso di disoccupa	azione, la corresponsione di una somn	na mensile o di diverso frazionamento pari alle singole rate
relative al finanziamento contratto o stabiliti dalle condizioni contrattuali.	dall'Assicurato verso il Contraente e non ancora scadute all	a data di licenziamento, limitatamen	te al periodo di disoccupazione e comunque entro i limiti
	CARATTERISTICH	E CONFRATTUALI	
PREMIO UNICO TOTALE * €	di cui: garanzia A €	garanzia B e in funzione dell'attività la	avorativa della garanzia C. Do F.
	OO € di cui: COSTI/DI INTERNI		
	_ [COSTI PER RIMBORSO PREMIO €15,00
DECORRENZAS	CADENZA DURATA La durata è pari al la dur at		
Beneficiari per la garanzia A:		Figli dell'Assicurato nati e nascitu	ıri dell'Assicurato in parti uguali
Coniuge dell'Assicurato	Altri Cognome e nome		_CF
Il pagamento degli indennizzi, re	elativi alle garanzie B,C,D ed E viene effettuato a favore o	lell'Assicurato. * Il premio è indiper	ndente dal sesso.
DICHIARA:			
di prestare sin d'ora ai sensi e per di autorizzare all'uono il predetto	li effetti dell'art. 1919 C. C., il proprio consenso alla conclusio stituto a richiedere alla Società in suo nome e per suo conto	ne del presente contratto sulla sua vita	a; ·
	uri come parte integrante del contratto- dei seguenti docum		
danni comprensiva del glossario, c	ondizioni di assicurazione, glossario vita e presente modulo di	adesione;	
	e nel presente atto, necessarie alla valutazione del rischio da e documentazione sanitaria richiesta, di volta in volta, dalla :		recise e complete;
	ssionale e legale i medici che possono averlo curato e vi		quali la Società credesse, in ogni tempo, di rivolgersi per
informazioni.	·		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
✓ di avere una età non superiore a 73	3 anni non compiuti; voro da rapporti di coniugio, di parentela entro il terzo grado	a di affinità antra il cacanda grada co	omo intesi all'art. 220 bis s s
	o di mancata concessione del finanziamento richiesto o di n		
saranno attivate.			
Luogo e data Tutela Privacy - Consenso ai dati sensibi	i. II/I Sottoscritto/i Assicurando/i, in qualità di interessato/i, dichia		
Pertanto, apponendo la firma di seguit	o, si esprime il consenso per il trattamento dei dati strettamento	e necessari per la fornitura di servizi e/o	prodotti assicurativi della nostra Società e di Terzi a cui i dati
	bile soddisfare, inoltre, nell'ambito degli obblighi derivanti dal ati relativi a procedimenti giudiziari o indagini nei limiti sopra inc		
Luogo e data	_	Firma	
	DICHIARAZIONE DI BU		
	crivere la sotto indicata dichiarazione di buono stato di salute iore documentazione sanitaria. AVVERTENZE: Le dichiarazion		
per la conclusione del presente con	tratto possono compromettere il diritto alla prestazione. I	Prima della sottoscrizione del Questio	onario lo stesso soggetto deve verificare l'esattezza delle
dichiarazioni riportate su di esso. And stato di salute.	che nei casi non espressamente previsti dal contratto, l'Assic	urato può chiedere di essere sottoposi	to a visita medica, a proprie spese, per certificare l'effettivo
Il sottoscritto dichiara:			
	di non essere affetto da malattie o lesioni gravi che necessita	ano di trattamento medico regolare e	continuato, di non essere stato assente negli ultimi 12 mesi
	er più di 6 mesi a causa di malattia o infortunio;		
5	anni di alcuna delle seguenti malattie: trapianto di organi, bl imi 12 mesi a cure e/ o esami per le suddette malattie, di i		
risultato positivo al test HIV.	iiii 12 mesi a cure e/ o esami per le suddette maiattle, di l	ion prevenere che tan accertamenti s	or remains necessari per il prossimo iuturo e di non essere
Luogo e data		Firma	
lo sottoscritto ai sensi degli Artt. 1341 e 13	12 del C.C., dichiaro di approvare espressamente le seguenti norme cont	enute nelle condizioni di assicurazione di cui	al fascicolo informativo:
Art. 1.3 – Dichiarazioni dell'assicurato; Art.	1.4 Modalità di perfezionamento Durata e decorrenza delle garanzie;	Art. 1.5 Risoluzione delle garanzie; Art. 1.6	Limiti assuntivi; Art. 1.7 Beneficiario delle prestazioni e pagamento
	ssicurato; Art. 2.2 Rischio morte ;Art. 2.3 Pagamento delle prestazioni; ea totale derivante da malattia durante il periodo di carenza; Art. 4.3		
Grave durante il periodo di carenza Art. 5.3	Esclusioni; Art. 5.4 Denuncia e relativi obblighi; Art.6.1 Indennizzo; A		
delle prestazioni, Art. 6.5 Denuncia del sini: Luogo e data	uo ea orien reiauvi	Firma	
		I II III Q	
Timbro della filiale			

ORIGINALE PER L'ASSICURATO Pagina 1 di 2



ORIGINALE PER L'ASSICURATO PAGINA 2 DI 2



HDI Assicurazion I S.p.A. - Sede Logale e Direzione Generale: Via Abruzzi, 10 00187 Roma (i) Telefonon 430 64 21 031 - Telefax 439 06 421 0350 - Capitale Sociale e 96.000,000.00 i.v. - C.F. e P. IVA 04349061004 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 712292 - Iscrizione R.P. ad Roma n. 7577292 - Impresa autorizzata al resercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8693 (G.U. 14693) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicurativa e in 1.00022 - Società con unico azionista - Società Capogruppo del Gruppo Assicurativo HDI Assicurazioni Siertita all'Abb del Grupo Assicurativa in 1015 e dell'96 del Proposita dell'96 dell'96



MODULO DI ADESIONE

Data ultimo aggiornamento del documento 27.05.2013

			POLIZZA COLLETTIVA N	
IL SOTTOSCRITTO/ASSICURANDO				
Cognome e nome		nato	il	e residente
a	prov	indirizzo		
	n° età	Codico	Fiscale	Tino
				•
documento	n°	luogo di rilascio	prov	data
professione	titol	are del finanziamento n		importo
richiesto	presso		filiale cod	
	•			
preso atto che l'Istituto di credito hanno stipulato un contratto di u	o (Contraente), n finanziamento con il Contraente stesso e che	ha stipulato con HDI Assicurazioni una la polizza di assicurazione a premio un	polizza di assicurazione a cui possono ico prevede le seguenti garanzie:	aderire i clienti persone fisiche che
A Temporanea per il caso di moi	te: In caso di decesso dell'Assicurato nel corso	della durata contrattuale, la correspons	sione al Beneficiario di una somma pari a	all'ammontare del debito residuo in
linea capitale al momento dell'ev	ento relativo al finanziamento contratto;			
permanente riconosciuta di grado	otale e permanente derivante da infortunio: (o pari o superiore al 60% della totale, la corre			
finanziamento contratto;	poranea totale da infortunio e malattia (riserva	eta a lavoratori autonomi. lavoratori din	andanti nubblici): Ova l'Assigurata subiss	ra un infortunio o una malattia nol
periodo contrattuale dai quali de	rivi una inabilità temporanea in misura totale	della capacità ad attendere ad un'attiv	ità lavorativa generica, per il periodo di	inabilità e comunque entro i limiti
	ali, la corresponsione di una somma mensile o			
	ia (riservata a non lavoratori) : Nel caso in cui l ili non ancora scadute alla data di diagnosi del		uale sia colpito da malattia gravel, la eoi	responsione di una somma pari al
E Assicurazione di disoccupazion	ne (riservata ai lavoratori dipendenti privati): In	caso di disoccupazione, la corresponsio	one di una somma mensile o di diverso f	razionamento pari alle singole rate
relative al finanziamento contrat	to dall'Assicurato verso il Contraente e non a	ncora scadute alla data di licenziamen	nto, limitatamente al periodo di disoccu	pazione e comunque entro i limiti
stabiliti dalle condizioni contrattu	ali.			1
		CARATTERISTICHE CONTRATTUALI		
PREMIO UNICO TOTALE * €	di cui: garanzia A €	garanzia B e in funzio	ne dell'attività lavorativa della garanzia (,DoE
COSTI A CARICO DELL'ASSICURA	ANDO € di cui:	COSTI/DI INTERMEDIAZIONE €	COSTI PER RII	MBORSO PREMIO €15,00
DECORPENZA		a à pari alla durata del ranporto di fina		
Beneficiari per la garanzia A:			o nati e nascituri dell'Assicurato in par	
	Altri Cognome e nome		•	u uguan
Coniuge dell'Assicurato	, relativi alle garanzie B,C,D ed E viene effe		CF	
	, relativitalle garanzie B,C,D ed E viene erre	ttuato a ravore geli Assicurato. * // p	remio e indipendente dai sesso.	
DICHIARA:	er gli-effetti dell'art. 1919 C. C., il proprio consc	ance alla conclucione del precente contr	atta culla cua vita:	
✓ di prestare sin d ora ai sensi e p	to Istituto a richiedere alla Società in suo nom	e nso alla conclusione del presente contr e e per suo conto il contratto di Assicur	atto sulla sua vita; azione suddetto :	
√ di aver preso visione - e di acc	ettarli come parte integrante del contratto- de	i seguenti documenti contenuti nel fasc		informativa vita, nota Informativa
	o, condizioni di assicurazione, glossario vita e p			
	nute nel presente atto, necessarie alla valutazi riore documentazione sanitaria richiesta, di vo		sono veritiere, precise e complete;	
	rofessionale e legale i medici che possono a		one o enti ai quali la Società credesse	, in ogni tempo, di rivolgersi per
informazioni.				
✓ di avere una età non superiore	a 73 anni non compiuti; di lavoro da rapporti di coniugio, di parentela e	ntro il terzo grado, di affinità entro il se	acondo grado, como intesi all'art. 230 his	
	caso di mancata concessione del finanziamen			
saranno attivate.				
Luogo e data Tutela Privacy - Consenso ai dati sen	ısibili. II/I Sottoscritto/i Assicurando/i, in qualità di	interessato/i dichiara/no di avere ricevuto	e preso atto dell'Informativa sulla Privacy o	
Pertanto, apponendo la firma di se	guito, si esprime il consenso per il trattamento de	ei dati strettamente necessari per la forni	tura di servizi e/o prodotti assicurativi della	nostra Società e di Terzi a cui i dati
	ossibile soddisfare, inoltre, nell'ambito degli obb ili. dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini			oresso di seguito si estende anche al
Luogo e data		sopia maraa ca m mea come	Firma	
	DICH	ARAZIONE DI BUONO STATO DI SALUTI	E	
	ttoscrivere la sotto indicata dichiarazione di buo			
	Iteriore documentazione sanitaria. AVVERTENZ contratto possono compromettere il diritto a			
dichiarazioni riportate su di esso.	Anche nei casi non espressamente previsti dal			
stato di salute.				
Il sottoscritto dichiara:	ite, di non essere affetto da malattie o lesioni c	uravi che necessitano di trattamente me	dica ragalara a continuata, di non accor	o stato assento negli ultimi 12 mesi
	va per più di 6 mesi a causa di malattia o infort		edico regolare e continuato, di non essere	e stato assente negli ultilii 12 mesi
_	i 5 anni di alcuna delle seguenti malattie: trapi	9 .		
	i ultimi 12 mesi a cure e/ o esami per le sudd	ette malattie, di non prevedere che ta	li accertamenti si rendano necessari per	il prossimo futuro e di non essere
risultato positivo al test HIV. Luogo e data		Firma		
•	e 1342 del C.C., dichiaro di approvare espressamente le	•		officials della secretario
	Art. 1.4 Modalità di perfezionamento Durata e decorr ell'Assicurato; Art. 2.2 Rischio morte; Art. 2.3 Pagamer			
4.1 Indennizzo; Art. 4.2 Inabilità tempo	oranea totale derivante da malattia durante il periodo . 5.3 Esclusioni; Art. 5.4 Denuncia e relativi obblighi; A	di carenza; Art. 4.3 Esclusioni; Art. 4.5 Denu	ncia dell'infortunio o malattia e relativi obbligh	ni; Art. 5.1 Indennizzo, Art. 52 Malattia
delle prestazioni, Art. 6.5 Denuncia del		a c.o. i mueninizzo, Arc. 6.2 Disoccupazione du	rante ii periouo ui careiiza, Art.0.5 Esciusioiii; A	art. 0.4 Denunce successive- 30spensione
Luogo e data		Firma		
Timbro della filiale				
minuto ucila ililale				

ORIGINALE PER LA SOCIETÀ Pagina 1 di 2



ORIGINALE PER LA SOCIETÀ
PAGINA 2 DI 2





Data ultimo aggiornamento del documento 27.05.2013

II COTTOCCUTTO ACCICIUDANDO	POLIZZA COI	LLETTIVA N
IL SOTTOSCRITTO/ASSICURANDO		
Cognome e nome		e residente
a		
sessoetàetà	Codice Fiscale	Tipo
documenton°luogo di ril	ascio	prov data
professione titolare del finan	ziamento n	importo
richiesto presso presso		filiale cod
preso atto che l'Istituto di credito (Contraente), ha stipulato channo stipulato un contratto di un finanziamento con il Contraente stesso e che la polizza di a	on HDI Assicurazioni una polizza di assicurazione a ssicurazione a premio unico prevede le seguenti gar	cui possono aderire i clienti persone fisiche che canzie:
A Temporanea per il caso di morte: In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata clinea capitale al momento dell'evento relativo al finanziamento contratto; B Assicurazione di invalidità totale e permanente derivante da infortunio: Ove l'Assicura permanente riconosciuta di grado pari o superiore al 60% della totale, la corresponsione di ufinanziamento contratto; C Assicurazione di inabilità temporanea totale da infortunio e malattia (riservata a lavorator periodo contrattuale dai quali derivi una inabilità temporanea in misura totale della capacità	o subisca un infortunio durante il periodo contra na somma pari all'ammontare del debito residuo ir autonomi, lavoratori dipendenti pubblici): Ove l'Ass	attuale, dal quale derivi una invalidità totale e n linea capitale, alla data dell'evento, relativo al sicurato subisca un infortunio o una malattia nel
periodo contrattuale dal qual derivi una inabilità temporariea in inisura totale della capacita stabiliti dalle condizioni contrattuali, la corresponsione di una somma mensile o di diverso fraz D Assicurazione di grave malattia (riservata a non lavoratori): Nel caso in cui l'Assicurato di cumulo di massimo 12 rate mensili non ancora scadute alla data di diagnosi della malattia. E Assicurazione di disoccupazione (riservata ai lavoratori dipendenti privati): In caso di disocce relative al finanziamento contratto dall'Assicurato verso il Contraente e non ancora scadute stabiliti dalle condizioni contrattuali.	ionamento pari alle singole rate del finanziamento e rante il periodo contrattuale sia colpito da malattia upazione, la corresponsione di una somma mensile	e non ancora scadute alla data del ricovero; a grave la corresponsione di una somma pari al o di diverso frazionamento pari alle singole rate
CARATTERIST	CHE CONFRATTUALI	
PREMIO UNICO TOTALE * €di cui: garanzia A €		
COSTI A CARICO DELL'ASSICURANDO € di cui: COSTY DI INTE	MEDIAZIONE €	COSTI PER RIMBORSO PREMIO €15,00
DECORRENZASCADENZA DURATA La durata è pari alla di		· ·
Beneficiari per la garanzia A: Eredi legittimi o testamentari dell'Assicurato	Figli dell'Assicurato nati e nascituri dell'Assi	icurato in parti uguali
Coniuge dell'Assicurato Il pagamento degli indennizzi, relativi alle garanzie B,C,D ed E viene effettuato a favo		
Il pagamento degli indennizar, relativi alle garanzie B,CID ed E viene estettuato a lavo DICHIARA:	e dell'Assicurato. * Il premio è indipendente dai	l sesso.
 ✓ di prestare sin d'ora ai sensi e per gli effetti dell'art. 1919 C. C., il proprio consenso alla conci ✓ di autorizzare all'uopo il predetto Istituto a richiedere alla Società in suo nome e per suo coi ✓ di aver preso visione - e di accettarii come parte integrante del contratto- dei seguenti doc danni comprensiva del glossario, condizioni di assicurazione, glossario vita e presente module ✓ che tutte le dichiarazioni contenute nel presente atto, necessarie alla valutazione del rischio ✓ di essere pronto ad esibire ulteriore documentazione sanitaria richiesta, di volta in volta, da ✓ di prosciogliere dal segreto professionale e legale i medici che possono averlo curato di informazioni. ✓ di avere una età non superiore a 73 anni non compiuti; 	nto il contratto di Assicurazione suddetto ; Imenti contenuti nel fascicolo informativo Mod. SP_ di adesione; da parte della Società , sono veritiere, precise e cor la Società; visitato e tutte le persone o enti ai quali la Soc	mplete; cietà credesse, in ogni tempo, di rivolgersi per
✓ di non essere legato al datore di lavoro da rapporti di coniugio, di parentela entro il terzo gi ✓ di essere a conoscenza che in caso di mancata concessione del finanziamento richiesto o		
saranno attivate. Luogo e data	_	·
Tutela Privacy - Consenso ai dati sensibili. II/I Sottoscritto/i Assicurando/i, in qualità di interessato/i, di Pertanto, apponendo la firma di seguito, si esprime il consenso per il trattamento dei dati strettam verranno quindi comunicati. Sarà possibile soddisfare, inoltre, nell'ambito degli obblighi derivanti trattamento di eventuali dati sensibili, dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini nei limiti sopra Luogo e data	chiara/no di avere ricevuto e preso atto dell'Informativa ente necessari per la fornitura di servizi e/o prodotti as lal contratto, le richieste in qualità di danneggiato. I indicati ed in linea con le autorizzazioni rilasciate dal G	a sulla Privacy di cui all'art. 13 del D. Lgs. N.196/03. ssicurativi della nostra Società e di Terzi a cui i dati Il consenso espresso di seguito si estende anche al
	BUONO STATO DI SALUTE	
Qualora l'Assicurato non possa sottoscrivere la sotto indicata dichiarazione di buono stato di sa famiglia e, ove richiesto, fornire ulteriore documentazione sanitaria. AVVERTENZE: Le dichiarazi per la conclusione del presente contratto possono compromettere il diritto alla prestazion dichiarazioni riportate su di esso. Anche nei casi non espressamente previsti dal contratto, l'Astato di salute.	ioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal sogge e. Prima della sottoscrizione del Questionario lo s	etto legittimato a fornire le informazioni richieste stesso soggetto deve verificare l'esattezza delle
Il sottoscritto dichiara: di essere in buono stato di salute, di non essere affetto da malattie o lesioni gravi che necesi dalla normale attività lavorativa per più di 6 mesi a causa di malattia o infortunio; di non aver sofferto negli ultimi 5 anni di alcuna delle seguenti malattie: trapianto di organi di non essersi sottoposto negli ultimi 12 mesi a cure e/ o esami per le suddette malattie, risultato positivo al test HIV. Luogo e data Luogo e data	blocco renale, cancro, infarto, cirrosi epatica, colpc	o apoplettico, ictus;
lo sottoscritto ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 del C.C., dichiaro di approvare espressamente le seguenti norme		informativo:
Art. 1.3 – Dichiarazioni dell'assicurato; Art. 1.4 Modalità di perfezionamento Durata e decorrenza delle garar degli indennizzi; Art. 1.10 Recesso dell'Assicurato; Art. 2.2 Rischio morte; Art. 2.3 Pagamento delle prestazi 4.1 Indennizzo; Art. 4.2 Inabilità temporanea totale derivante da malattia durante il periodo di carenza; Art. Grave durante il periodo di carenza Art. 5.3 Esclusioni; Art. 5.4 Denuncia e relativi obblighi; Art.6.1 Indennizzi delle prestazioni, Art. 6.5 Denuncia del sinistro ed oneri relativi	zie; Art. 1.5 Risoluzione delle garanzie; Art. 1.6 Limiti assun oni; Art. 2.4 Riscatto; Art. 3.1 Indennizzo; Art. 3.2 Esclusioni 4.3 Esclusioni; Art. 4.5 Denuncia dell'infortunio o malattia e ; Art. 6.2 Disoccupazione durante il periodo di carenza; Art.	ttivi; Art. 1.7 Beneficiario delle prestazioni e pagamento ; Art. 3.4 Denuncia dell'infortunio e relativi obblighi; Art. e relativi obblighi; Art. 5.1 Indennizzo, Art. 52 Malattia 6.3 Esclusioni; Art. 6.4 Denunce successive- Sospensione
Luogo e data	Firma	
Timbro della filiale		

ORIGINALE PER IL CONTRAENTE Pagina 1 di 2



ORIGINALE PER IL CONTRAENTE PAGINA 2 DI 2



HDI Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Via Abruzzi, 17 Dio187 Roma (i) Tiefelono +39 66 421 031 - Tiefelax +39 06 421 033 - Tiefelax +39 06 421 0350 - Capitale Sociale e 96.000,000 ii v. - C.F. e P. IVA 04349061004 - Iscrizione al Registra Idelle Imprese di Roma in 27617/292 - Impresa sulutorizzata al resercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'86/93 (G.U. 14/6/93) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicurative anni 20022 - Società con unico azionista - Società Capogruppo del Gruppo Assicurazioni 2010 Assicurazioni sorti mal'Ilbo delle Impresa presidenti al 101 dell'appresa dell'argino Identificativa dell'argino assicurativi al n. 101 dell'argino Assi



MODULO DI ADESIONE

Data ultimo aggiornamento del documento 27.05.2013

		POLIZZA COLLETTIVA N		
IL SOTTOSCRITTO/ASSICURANDO				
Cognome e nome		nato	il	residente
a	.prov	indirizzo		
	n° età	Codico	Fiscale	Tino
				•
documento	n°	.luogo di rilascio	provprov	data
professione	titola	re del finanziamento n		importo
richiesto	presso		filiale cod	
	·			
preso atto che l'Istituto di credito (Contraente), ha stipulato con HDI Assicurazioni una polizza di assicurazione a cui possono aderire i clienti persone fisiche che hanno stipulato un contratto di un finanziamento con il Contraente stesso e che la polizza di assicurazione a premio unico prevede le seguenti garanzie:				
A Temporanea per il caso di morte: In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, la corresponsione al Beneficiario di una somma pari all'ammontare del debito residuo in				
linea capitale al momento dell'evento relativo al finanziamento contratto;				
B Assicurazione di invalidità totale e permanente derivante da infortunio: Ove l'Assicurato subisca un infortunio durante il periodo contrattuale, dal quale derivi una invalidità totale e permanente riconosciuta di grado pari o superiore al 60% della totale, la corresponsione di una somma pari all'ammontare del debito residuo in linea capitale, alla data dell'evento, relativo al				
finanziamento contratto;	ranea totale da infortunio e malattia (riserva	to a lavoratori autonomi. lavoratori din	andanti nubblish: Ova l'Assigurata gubiss	a un infortunio o una malattia nel
periodo contrattuale dai quali deriv	r anea totale da infortunio e maiattia (riserva ri una inabilità temporanea in misura totale :	t a a lavoratori autonomi, lavoratori dip della capacità ad attendere ad un'attiv	endenti pubblici) . Ove i Assicurato subisc ità lavorativa generica, per il periodo di∙	inabilità e comunque entro i limiti
	i, la corresponsione di una somma mensile o			
D Assicurazione di grave malattia (riservata a non lavoratori): Nel caso in cui l'Assicurato durante il periodo contrattuale sia colpito da malattia grave, la corresponsione di una somma pari al cumulo di massimo 12 rate mensili non ancora scadute alla data di diagnosi della malattia.				
E Assicurazione di disoccupazione (riservata ai lavoratori dipendenti privati): In caso di disoccupazione, la corresponsione di una somma mensile o di diverso frazionamento pari alle singole rate				
relative al finanziamento contratto	dall'Assicurato verso il Contraente e non a	ncora scadute alla data di licenziamer	nto, limitatamente al periodo di disoccu	pazione e comunque entro i limiti
stabiliti dalle condizioni contrattual	i.			
		CARATTERISTICHE CONTRATTUALI		
PREMIO UNICO TOTALE * €	di cui: garanzia A €	garanzia B e in funzio	ne dell'attività lavorativa della garanzia C	,DoE
COSTI A CARICO DELL'ASSICURAN	IDO € di cui: (COSTI/DI INTERMEDIAZIONE €	COSTI PER RIP	MBORSO PREMIO €15,00
DECORDENZA	SCADENZA DURATA La durata	à pari alla durata del ramorto di fina		
Beneficiari per la garanzia A:	Eredi legittimi o testamentari dell'Assici		o nati e nascituri dell'Assicurato in par	
	Altri Cognome e nome	7	o natre nascituir den Assiculato in pai CF	u uyuan
Coniuge dell'Assicurato	relativi alle garanzie B,C D ed E viene effe	***		
	relativi alle garanzie B,C,D ed E viene eine	ituatoja ravore gen Assicurato. * 11 p	remo e maipenaente dai sesso.	
DICHIARA: ✓ di prestare sin d'ora ai sensi e per gli-effetti dell'art. 1919 C. C., il proprio consenso alla conclusione del presente contratto sulla sua vita;				
✓ di autorizzare all'uopo il predetto Istituto a richiedere alla Società in suo nome e per suo conto il contratto di Assicurazione suddetto ;				
v di aver preso visione - e di accettarii come parte integrante del contratto- dei seguenti documenti contenuti nel fascicolo informativo Mod. SP_052013: nota informativa vita, nota Informativa				
danni comprensiva del glossario, condizioni di assicurazione, glossario vita e presente modulo di adesione; ✓ che tutte le dichiarazioni contenute nel presente di presente d				
✓ di essere pronto ad esibire ulteriore documentazione sanitaria richiesta, di volta in volta, dalla Società;				
✓ di prosciogliere dal segreto professionale e legale i medici che possono averlo curato e visitato e tutte le persone o enti ai quali la Società credesse, in ogni tempo, di rivolgersi per				
informazioni.	73ll-al-			
✓ di avere una età non superiore a 73 anni non compiuti; ✓ di non essere legato al datore di lavoro da rapporti di coniugio, di parentela entro il terzo grado, di affinità entro il secondo grado, come intesi all'art. 230 bis c.c				
✓ di essere a conoscenza che in caso di mancata concessione del finanziamento richiesto o di mancato assenso (qualora previsto) da parte della Società all'adesione le coperture richieste non				
saranno attivate. Luogo e data Firma Firma				
	bili. II/I Sottoscritto/i Assicurando/i, in qualità di i	nteressato/i, dichiara/no di avere ricevuto		
Pertanto, apponendo la firma di seguito, si esprime il consenso per il trattamento dei dati strettamente necessari per la fornitura di servizi e/o prodotti assicurativi della nostra Società e di Terzi a cui i dati verranno quindi comunicati. Sarà possibile soddisfare, inoltre, nell'ambito degli obblighi derivanti dal contratto, le richieste in qualità di danneggiato. Il consenso espresso di seguito si estende anche al				
	dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini			resso di seguito si esteride afficile al
Luogo e data		·	Firma	
		ARAZIONE DI BUONO STATO DI SALUTE		
	oscrivere la sotto indicata dichiarazione di buo eriore documentazione sanitaria. AVVERTENZ			
per la conclusione del presente co	ontratto possono compromettere il diritto a	la prestazione. Prima della sottoscrizi	ione del Questionario lo stesso soggett	o deve verificare l'esattezza delle
	nche nei casi non espressamente previsti dal	contratto, l'Assicurato può chiedere di	essere sottoposto a visita medica, a pro	orie spese, per certificare l'effettivo
stato di salute. Il sottoscritto dichiara:				
	e, di non essere affetto da malattie o lesioni g	ravi che necessitano di trattamento me	edico regolare e continuato, di non essere	stato assente negli ultimi 12 mesi
	per più di 6 mesi a causa di malattia o infort		,	
9	5 anni di alcuna delle seguenti malattie: trapi	9 1		
- di non essersi sottoposto negli ultimi 12 mesi a cure e/ o esami per le suddette malattie, di non prevedere che tali accertamenti si rendano necessari per il prossimo futuro e di non essere risultato positivo al test HIV.				
Luogo e data		Firma		
	342 del C.C., dichiaro di approvare espressamente le		essicurazione di cui al fascicolo informativo	
•	rt. 1.4 Modalità di perfezionamento Durata e decorn	•		eficiario delle prestazioni e pagamento
degli indennizzi ; Art. 1.10 Recesso dell'.	Assicurato; Art. 2.2 Rischio morte ;Art. 2.3 Pagamen	to delle prestazioni; Art. 2.4 Riscatto; Art. 3.1	Indennizzo; Art. 3.2 Esclusioni; Art. 3.4 Denun	cia dell'infortunio e relativi obblighi; Art.
Grave durante il periodo di carenza Art. 5	nea totale derivante da malattia durante il periodo i.3 Esclusioni; Art. 5.4 Denuncia e relativi obblighi; A			
delle prestazioni, Art. 6.5 Denuncia del sir	nistro ed oneri relativi			
Luogo e data		Firma		
Timbro della filiale				

ORIGINALE PER L'INTERMEDIARIO Pagina 1 di 2



ORIGINALE PER L'INTERMEDIARIO PAGINA 2 DI 2